

Informative e news per la clientela di studio

Luglio 2017

Indice delle news

Le news di luglio

Rimborso al lavoratore delle spese di telefonia

Ampie possibilità per il versamento del saldo Iva

Compensazioni “verticali” non rilevanti anche se evidenziate nel modello F24

Assegnazioni agevolate – utilizzo minusvalenze

Modello 770/2017, molte novità ma nessuna proroga: scade il prossimo 31 luglio

La gestione delle casse previdenziali professionali

Crediti Iva trimestrali: aggiornato il modello Iva TR

Cessione del credito per le detrazioni “maggiorate” sulle parti comuni condominiali

Verifica partite Iva e iscrizione al Vies

Rese note le agevolazioni agli autotrasportatori per il 2016

La manovra correttiva è legge

Scadenario

Principali scadenze dal 16 luglio 2017 al 15 agosto 2017

SVALUTAZIONE CREDITI

Il plafond del 5% va confrontato con il totale delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti

Con la risoluzione n. 65/E/2017 l'Agenzia risponde al quesito posto da una società che chiedeva di esprimersi in merito a quanto affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 13458/2015, secondo la quale l'importo delle svalutazioni e degli accantonamenti, da assoggettare al controllo (ai fini della deduzione) con il 5% del valore dei crediti iscritti a bilancio, è dato dal totale degli accantonamenti civilistici al fondo svalutazione crediti e non dall'ammontare fiscalmente dedotto.

Il documento di prassi precisa invece sul punto che, come evidenziato anche nelle istruzioni al modello Redditi SC:

- il confronto con il 5% del valore nominale o di acquisizione dei crediti, necessario per stabilire quando la deduzione fiscale della svalutazione non è più ammessa, deve essere effettuato con il totale delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti e non con quelli complessivamente imputati in bilancio;
- se in un esercizio l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti eccede il 5% del valore nominale o di acquisizione dei crediti, concorre a formare il reddito dell'esercizio l'eccedenza e non tutti gli accantonamenti al fondo svalutazione crediti effettuati nell'esercizio medesimo.

(Agenzia delle entrate, risoluzione n. 65, 08/06/2017)

RATING DI LEGALITÀ

Da ottobre il riconoscimento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in visura camerale

Grazie all'intesa tra InfoCamere e Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato le visure estratte dal Registro Imprese delle Camere di Commercio conterranno l'indicazione del rating di legalità rilasciato dall'AGCM. Il rating di legalità è uno strumento introdotto nel 2012 volto alla promozione e all'introduzione di principi di comportamento etico in ambito aziendale, tramite l'assegnazione di un riconoscimento indicativo del rispetto della legalità da parte delle imprese che ne abbiano fatto richiesta e, più in generale, del grado di attenzione riposto nella corretta gestione del proprio business. L'elenco completo delle aziende che finora hanno ottenuto il rating di legalità, con il relativo punteggio, è pubblicato sul sito web www.agcm.it e dal prossimo mese di ottobre sarà integrato nelle visure del Registro Imprese rilasciate dalle Camere di Commercio.

(Unioncamere, comunicato stampa, 07/06/2017)

USURA

Aggiornati i tassi soglia per scoperti di conto corrente, leasing e mutui

È stato pubblicato il decreto che fissa i nuovi tassi soglia per determinare l'usura per il trimestre 1° luglio 2017 – 30 settembre 2017. Per le aperture di credito in conto corrente oltre i 5.000 euro il tasso soglia su base annua è pari al 15,3375%. Per gli anticipi, gli sconti commerciali e i finanziamenti all'importazione oltre i 200.000 euro il tasso soglia su base annua è pari all'8,40%. Per i leasing strumentali oltre i 25.000 euro il tasso soglia su base annua è pari al 9,30%. Per i mutui con garanzia ipotecaria a tasso fisso è pari al 7,4875% mentre per quelli a tasso variabile il tasso soglia su base annua è pari al 7,0375%. Nell'allegato A al decreto sono specificati i tassi soglia per tutte le categorie di operazioni.

(Ministero dell'economia e delle finanze, decreto 27/06/2017, G.U. n. 151 del 30/06/2017)

DIRITTO CCIAA

Approvata per 79 Camere di Commercio la maggiorazione del 20% del diritto annuale

È stato pubblicato il decreto recante l'incremento della misura del diritto annuale per gli anni 2017, 2018 e 2019. Il provvedimento sancisce che è autorizzato un incremento della misura del diritto annuale fino al 20% per il finanziamento dei progetti camerali, condivisi con la Regione, indirizzati alla attuazione di "politiche strategiche nazionali" in tema di sviluppo economico e di servizi alle imprese. Un totale di 79 Camere di Commercio ha deliberato la percentuale di aumento da applicare ai diritti annuali e l'elenco delle suddette CCIAA interessate è stato allegato al decreto del 22 maggio 2017. Il decreto stabilisce che le imprese che hanno già provveduto al versamento del diritto annuale per l'anno 2017 possono effettuare il conguaglio rispetto all'importo versato entro il 30 novembre 2017, senza sanzioni e interessi.

(Ministero dello sviluppo economico, decreto 22/05/2017, G.U. n. 149 del 29/06/2017)

STUDI DI SETTORE

Approvate le tipologie di anomalie per il triennio 2013/2014/2015

L'Agenzia delle entrate ha approvato le tipologie di anomalie nei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, comunicati per i periodi di imposta 2013, 2014 e 2015. Sono comunicati agli indirizzi di Posta elettronica certificata dei contribuenti le comunicazioni di anomalia che vengono pubblicate all'interno del "Cassetto fiscale" ovvero sono trasmesse via Entratel all'intermediario che ha presentato la dichiarazione dei redditi qualora il contribuente abbia scelto questa modalità di invio in fase di presentazione del modello Unico. È stato pubblicato anche il software "Comunicazioni anomalie 2017" tramite il quale è possibile indicare i motivi che hanno generato l'anomalia o segnalare eventuali errori nella comunicazione ricevuta.

(Agenzia delle entrate, provvedimento n. 106666, 06/06/2017)

INDIRIZZO PEC

Possibile la notifica via Pec anche per le persone fisiche ed i soggetti non obbligati a munirsi di Pec

I soggetti non tenuti per obbligo all'adozione di un indirizzo di Posta elettronica certificata possono richiedere che la notifica delle cartelle di pagamento e degli atti della procedura di riscossione coattiva mediante ruolo possa avvenire all'indirizzo Pec dichiarato all'atto della richiesta. Il servizio telematico per la comunicazione dei dati consente di trasmettere la comunicazione dell'indirizzo Pec: l'Agenzia delle entrate invia un messaggio contenente un codice di validazione per verificarne l'esistenza e l'effettiva disponibilità per il richiedente e l'indirizzo Pec ha validità a decorrere dal quinto giorno libero successivo a quello in cui l'ufficio attesta l'avvenuta ricezione.

(Agenzia delle entrate, provvedimento n. 120768, 28/06/2017)

VOLUNTARY DISCLOSURE

Riapertura dei termini per l'accesso alla procedura di collaborazione volontaria per il rientro di capitali

La richiesta di adesione alla voluntary disclosure deve essere presentata entro il 31 luglio 2017 e può essere rettificata o integrata entro il 30 settembre 2017. I termini per aderire sono stati riaperti dal D.L. n.193/2016 che ha previsto un ulteriore intervallo temporale, che va dal 24 ottobre 2016 al 31 luglio 2017, in cui è possibile accedere alla procedura di collaborazione volontaria. La riapertura dei termini si applica sia per l'emersione di attività estere sia per le violazioni dichiarative relative a imposte erariali nazionali, vale a dire imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, Irap, Iva e dei sostituti d'imposta, nonché in materia di contributi previdenziali.

Informative e news per la clientela di studio

RIMBORSO AL LAVORATORE DELLE SPESE DI TELEFONIA

Con la risoluzione n. 74/E del 20 giugno 2017 l'Agenzia delle entrate chiarisce il trattamento fiscale dei rimborsi che i datori di lavoro possono riconoscere ai propri dipendenti quando questi utilizzano per esigenze lavorative il proprio telefono cellulare.

L'utilizzo del telefono aziendale

Qualora l'impresa metta a disposizione dei dipendenti telefoni, sostenendo tanto il costo di acquisto quanto le relative spese di gestione, qualora l'utilizzo sia esclusivamente per finalità aziendali, in capo al dipendente non si genera alcuna conseguenza.

In capo al datore di lavoro i costi telefonici, come noto, sono deducibili nel limite dell'80% del costo sostenuto.

L'utilizzo del telefono personale

Soluzione alternativa è quella per cui viene chiesto al personale dipendente di utilizzare il proprio telefono cellulare, con rimborso da parte del datore di lavoro della quota di costo sostenuto effettivamente imputabile alle finalità aziendali: questa situazione è stata oggetto di analisi nella risoluzione n. 74/E/2017.

In particolare, la situazione esaminata è la seguente:

- il telefono viene acquistato dal dipendente a sua scelta e a sue spese;
- il contratto relativo al servizio di telefonia e traffico dati è stipulato dal dipendente con il gestore da lui scelto e tutte le spese sono quindi da lui direttamente sostenute;
- il datore di lavoro rimborsa al lavoratore una quota di costo sostenuto.

Nel caso esaminato, vista la difficoltà di determinare l'effettivo utilizzo aziendale, il datore di lavoro si accorderebbe con il dipendente per un rimborso pari al 50% del costo sostenuto dal dipendente.

L'Agenzia delle entrate concorda sul fatto che il rimborso dei costi sostenuti dal dipendente per esigenze lavorative, di massima, è da considerarsi escluso da tassazione in capo al percettore, ma osserva come tale esclusione opera solo nel momento in cui il rimborso fosse analitico "sulla base di elementi oggettivi, documentalmente accertabili". Al contrario, la possibilità di esentare i rimborsi forfettari opera solo quando viene esplicitamente prevista dal Legislatore (il che non accade per i costi telefonici).

Oltretutto, nel caso di specie, l'Agenzia delle entrate contesta pure il fatto che il telefono personale sia effettivamente un'inderogabile esigenza lavorativa, oltre al fatto che il dipendente ha la facoltà di gestire il rapporto telefonico con l'operatore che preferisce, senza quindi interessare nella scelta il datore di lavoro.

Pertanto, occorre concludere che quando il rimborso al dipendente dei costi sostenuti per la telefonia sia forfettario, detto rimborso costituisce reddito per il lavoratore dipendente.

Informative e news per la clientela di studio

AMPIE POSSIBILITÀ PER IL VERSAMENTO DEL SALDO IVA

Con la risoluzione n. 73/E del 20 giugno 2017 l'Agenzia delle entrate fornisce utili chiarimenti in merito alle regole che governano il versamento del saldo Iva risultante dalla dichiarazione annuale. In particolare le precisazioni si sono rese necessarie in conseguenza dell'intervenuto obbligo di presentazione autonoma della dichiarazione Iva annuale (entro lo scorso 28 febbraio 2017 per l'anno 2016 e dal prossimo anno entro il 30 aprile) e alla conseguente eliminazione della possibilità di inviare il modello Iva unitamente alla dichiarazione dei redditi.

Tale fatto aveva creato più di una perplessità in merito alla possibilità di poter ancora differire il pagamento del saldo Iva fino al termine di scadenza del pagamento delle imposte sul reddito (da quest'anno fissato al 30 giugno), tanto che il legislatore è intervenuto con il comma 20 dell'articolo 7-quater, D.L. 193/2016 per modificare il D.P.R. 542/1999 al fine di consentire tale opzione ai contribuenti.

Di seguito si riepilogano in forma tabellare i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle entrate.

Casistica	Soluzione
Soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare	Pur avendo diversi termini di versamento delle imposte dirette, anche i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono avvalersi del differimento del versamento dell'Iva, disposto dall'articolo 6, D.P.R. 542/1999, versando l'imposta entro il 30 giugno
Applicazione della maggiorazione in caso di compensazione del saldo Iva con crediti emergenti dalla dichiarazione dei redditi	La specifica maggiorazione dello 0,40%, prevista per ogni mese o frazione di mese dal citato articolo 6, D.P.R. 542/1999, si applica sulla parte del debito non compensato con i crediti riportati in F24. La scelta di rinviare l'esposizione nel modello F24 della compensazione del debito Iva con detti crediti - dalla data di scadenza del saldo annuale Iva (16 marzo) a quella di scadenza del versamento delle IIDD (30 giugno) - è solo formale e non può per questo produrre interessi corrispettivi
Rateizzazione del saldo Iva differito al 30 giugno	Le istruzioni alla compilazione del modello Iva/2017 (anno 2016) precisano che "i contribuenti possono versare in unica soluzione ovvero rateizzare ai sensi dell'articolo 20, D.Lgs. 241/1997." Chi si avvale dello slittamento dei termini di versamento dal 16 marzo al 30 giugno, può iniziare la rateizzazione a decorrere da detto ultimo termine
Rateizzazione del saldo IVA differito al 30 giugno in presenza di compensazioni	L'articolo 17, D.Lgs. 241/1997 consente la compensazione dei debiti e dei crediti d'imposta emergenti dalle dichiarazioni annuali, compresi quelli relativi all'imposta sul valore aggiunto e alle imposte dirette. Con riferimento all'incremento dello 0,40%, è evidente che la rateizzazione riguarda solo ciò che residua dopo la compensazione con i crediti delle altre imposte
Differimento del versamento del saldo IVA annuale al 30 luglio (31 luglio perché nel	Una lettura coordinata delle disposizioni contenute negli articoli 6 e 7, comma 1, lettera b), D.P.R. 542/1999 consente di ammettere – come in passato - l'ulteriore differimento del versamento del saldo Iva. Pertanto il versamento del saldo Iva

2017 il 30 cade di domenica)	può essere differito: - al 30 giugno, maggiorando le somme da versare (al netto delle compensazioni) degli interessi nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo, - al 30 luglio, applicando sulla somma dovuta al 30 giugno (al netto delle compensazioni) gli ulteriori interessi dello 0,40%.
-------------------------------------	---

Informative e news per la clientela di studio

COMPENSAZIONI “VERTICALI” NON RILEVANTI ANCHE SE EVIDENZIATE NEL MODELLO F24

Con la risoluzione n. 68/E del 9 giugno 2017 l'Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti in merito alle disposizioni introdotte dal D.L. 50/2017, recentemente convertito nella L. 96/2017, in tema di contrasto alla indebita compensazione dei crediti fiscali (argomento già approfondito nella precedente circolare di maggio).

In particolare il citato documento di prassi si sofferma sulla tipologia di crediti fiscali per i quali, se utilizzati in compensazione “orizzontale”, trovano applicazione le nuove regole (sostanzialmente riconducibili all'utilizzo obbligatorio degli strumenti di pagamento messi a disposizione dell'Agenzia delle entrate, ovvero Entratel e Fisconline) e su quelle situazioni nelle quali l'utilizzo dei crediti fiscali configura compensazione “verticale” che in quanto escluse dalle nuove regole permettono il ricorso alla modalità di pagamento tramite home banking e similari.

Importante

Si ricorda, comunque, che a prescindere che la compensazione sia “orizzontale” o “verticale”, se il modello F24 chiude “a zero” - anche prima delle novità del citato D.L. n.50/2017 – era obbligatorio il ricorso agli strumenti di pagamento messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, quindi Entratel o Fisconline

Per facilitare l'individuazione dei predetti crediti la risoluzione n. 68/E/2017 riporta 3 allegati nei quali sono evidenziati i relativi codici tributo che presentano le seguenti caratteristiche:

- **Allegato 1** – crediti fiscali per i quali, in caso di compensazione, per tutti i contribuenti (sia titolari di partita iva che non) già era obbligatorio l'utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle entrate;
- **Allegato 2** – crediti fiscali per i quali, in caso di compensazione orizzontale, i titolari di partita Iva sono obbligati all'utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle entrate;
- **Allegato 3** – crediti fiscali che se utilizzati in compensazione “interna” o “verticale” non richiedono l'obbligatorio utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle entrate bensì consentono l'utilizzo anche della modalità home banking e similari.

È con particolare riferimento ai crediti evidenziati nell'Allegato 3 (di seguito riportato) che il documento di prassi fornisce le indicazioni più rilevanti: viene infatti precisato che qualora nel modello F24 vengano operate sia compensazioni “verticali” (escluse dalle nuove regole) che compensazioni “orizzontali” (soggette ai nuovi obblighi), la trasmissione dello stesso deve avvenire esclusivamente con i servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle entrate.

Allegato 3

CLASSIFICAZIONE	CODICE PER UTILIZZO CREDITO IN COMPENSAZIONE	DESCRIZIONE CODICE CREDITO	CODICI PAGAMENTI COMPENSAZIONE INTERNA
Imposte sostitutive	1792	Imposta sostitutiva sul regime forfetario - saldo - articolo 1, comma 64, L. 190/2014	1790, 1791, 1792
Imposte sostitutive	1795	Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - saldo - articolo 27, D.L. 98/2011, conv., con modif., dalla L. 111/2011	1793, 1794, 1795
Imposte sostitutive	1800	Imposta sostitutiva per i contribuenti minimi - saldo - articolo 1 commi da 96 a 117, L. 244/2007 - risoluzione n. 127/E/2009	1798, 1799, 1800
Imposte sostitutive	1830	Imposta sostitutiva sulle plusvalenze iscritte in bilancio derivanti dalla valutazione, ai corsi di fine esercizio, delle disponibilità in metalli preziosi per uso non industriale - articolo 14, D.L. 78/2009 - saldo	1829, 1830
Imposte sostitutive	1842	Cedolare secca locazioni - articolo 3, D.Lgs. 23/2011 - saldo	1840, 1841, 1842
Imposte sui redditi e addizionali	2003	Ires saldo - articolo 72, D.P.R. 917/1986 così come modificato dal D.Lgs. 344/2003 - risoluzione n. 76/E/2004	2001, 2002, 2003
Imposte sui redditi e addizionali	2006	Addizionale all'Ires - articolo 31, comma 3, D.L. 185/2008 - saldo	2004, 2005, 2006
Imposte sui redditi e addizionali	2114	Imposta sul reddito prodotto da imprese estere controllate articolo 127-bis, Tuir - soggetti Irpeg - saldo	2114, 2115, 2116
Imposte sui redditi e addizionali	3844	Addizionale comunale all'Irpef - autotassazione - saldo - risoluzione n. 368/E/2007	3843, 3844
Imposte sui redditi e addizionali	4001	Irpef saldo	4001, 4033, 4034
Imposte sui redditi e addizionali	4005	Addizionale all'Irpef - articolo 31, comma 3, D.L. 185/2008 - saldo	4003, 4004, 4005
Imposte sostitutive	4041	Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - articolo 19, comma 13, D.L. 201/2011, conv. con modif., dalla L. 214/2011, e succ. modif. - saldo	4041, 4044, 4045
Imposte sui redditi e addizionali	4043	Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - articolo 19, comma 18, D.L. 201/2011 conv., con modif., dalla L. 214/2011, e succ. modif. - saldo	4043, 4047, 4048
Imposte sui redditi e addizionali	4722	Imposta sul reddito prodotto da imprese estere controllate - articolo 127-bis, Tuir - soggetti Irpef - saldo	4722, 4723, 4724
	3800	Imposta regionale sulle attività produttive saldo	3800, 3812, 3813

IRAP	3883	Irap - utilizzo in compensazione del credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 21, L. 190/2014	
IVA	6036	Credito Iva 1° trimestre	6001, 6002, 6003, 6004,
	6037	Credito Iva 2° trimestre	6005, 6006, 6007, 6008,
	6038	Credito Iva 3° trimestre	6009, 6010, 6011, 6012,
	6099	Credito Iva dichiarazione annuale	6013, 6031, 6032, 6033, 6034, 6035, 6099, 6720, 6721, 6722, 6723, 6724, 6725, 6726, 6727

Si riportano i seguenti esempi.

Esempio 1 utilizzo del credito esclusivamente in compensazione “verticale” con saldo a zero

Credito Ires (codice tributo 2003) 10.000 euro
 Acconto Ires (codice tributo 2002) 10.000 euro
 Obbligatorio di presentare il modello F24 a zero tramite utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia (Entratel/Fisconline)

Esempio 2 utilizzo del credito esclusivamente in compensazione “verticale” con saldo a debito

Credito Ires (codice tributo 2003) 10.000 euro
 Acconto Ires (codice tributo 2002) 15.000 euro
 Possibilità di presentare il modello F24 con saldo a debito di 5.000 euro anche tramite modalità home banking

Esempio 3 utilizzo del credito sia in compensazione “verticale” che “orizzontale” con saldo a zero

Credito Ires (codice tributo 2003) 10.000 euro
 Acconto Ires (codice tributo 2002) 15.000 euro
 Credito Iva (codice tributo 6099) 5.000 euro
 Obbligatorio di presentare il modello F24 a zero tramite utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia (Entratel/Fisconline)

Esempio 4 utilizzo del credito sia in compensazione “verticale” che “orizzontale” con saldo a zero

Credito Ires (codice tributo 2003) 20.000 euro
 Acconto Ires (codice tributo 2002) 15.000 euro
 Debito Iva periodico (codice tributo 6004) 5.000 euro
 Obbligatorio di presentare il modello F24 a zero tramite utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia (Entratel/Fisconline)

Esempio 5 utilizzo del credito sia in compensazione “verticale” che “orizzontale” con saldo a debito

Credito Ires (codice tributo 2003) euro 10.000
 Acconto Ires (codice tributo 2002) euro 20.000
 Credito Iva (codice tributo 6099) euro 5.000
 Obbligatorio di presentare il modello F24 con saldo a debito di 5.000 euro tramite utilizzo dei servizi

telematici messi a disposizione dell'Agenzia (Entratel/Fisconline)

In conclusione del documento di prassi viene infine precisato che:

- i codici tributo di cui agli allegati 2 e 3 potranno essere oggetto di revisione previa consultazione delle associazioni di categoria e delle associazioni professionali;
- tra i codici tributo indicati nei citati allegati non sono ricompresi:
 - i crediti rimborsati dal sostituto a seguito di liquidazione del modello 730 e
 - il cosiddetto "Bonus Renzi",

il cui utilizzo pertanto non richiede l'obbligatorio ricorso ai servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia (sempre che il modello F24 in cui vengono utilizzati non preveda compensazioni "orizzontali" realizzate con altre tipologie di credito fiscale interessate dalle nuove regole).

Informative e news per la clientela di studio

ASSEGNAZIONI AGEVOLATE – UTILIZZO MINUSVALENZE

Con la risoluzione n. 66/E dell'8 giugno 2017 l'Agenzia delle entrate interviene per chiarire le modalità di gestione delle minusvalenze derivanti da assegnazione agevolata dei beni immobili posseduti dalle società. Queste possono essere utilizzate in compensazione delle plusvalenze, per determinare l'effettivo importo su cui applicare l'imposta sostitutiva.

Tale chiarimento è anche occasione per ricordare alla clientela la scadenza di settembre per porre in essere l'operazione agevolata.

Operazioni agevolate sino al 30 settembre

La scorsa Legge di Bilancio per il 2017 (L. 232/2016) ha disposto la proroga dei provvedimenti di:

- cessione e assegnazione agevolata, a favore dei soci delle società, dei beni Immobili (in particolare) da queste possedute;
- trasformazione agevolata delle società commerciali in società semplici;
- estromissione dei beni immobili strumentali dalle ditte individuali.

Tali operazioni ordinariamente sono accompagnate da un carico tributario piuttosto consistente che, attraverso il provvedimento in commento, può essere limitato tramite:

- una determinazione agevolata della base imponibile (per il calcolo della plusvalenza che si potrebbe venire a generare, è ammessa la possibilità di far riferimento al valore catastale anziché al valore venale degli immobili, quest'ultimo normalmente molto più elevato);

- l'applicazione di una conveniente aliquota di imposta sostitutiva (8% per la generalità dei casi, 10,5% qualora la società risultasse di comodo per due dei tre periodi d'imposta precedenti);
- un'aliquota agevolata del 13% da corrispondere sulle riserve in sospensione d'imposta, annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci, e quelle delle società che si trasformano, ottenendone quindi l'affrancamento;
- applicazione agevolata delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, nel caso di trasferimento degli immobili, ove questi risultino dovute.

Le suddette facoltà di fatto rappresentano il naturale rimedio per le società per fuggire dal regime delle società di comodo. Tuttavia, tali strumenti possono essere utilizzati anche ai fini del soddisfacimento di una differente finalità di pianificazione e riduzione del carico fiscale in virtù di prospettate operazioni di dismissione o di cessazione dell'attività (che possono interessare tanto le società quanto le ditte individuali).

Si coglie l'occasione per rammentare che dette operazioni possono essere realizzate, usufruendo di tali previsioni agevolative, solo **entro il prossimo 30 settembre 2017**. L'eventuale imposta sostitutiva dovrà essere versata in due rate, alle seguenti scadenze:

- il 60% di quanto dovuto, entro il 30 novembre 2017;
- il rimanente 40%, entro il 16 giugno 2018.

Oltre la data del 30 settembre 2017, tali operazioni scontreranno la tassazione ordinaria.

Le minusvalenze

La questione esaminata dalla risoluzione n. 66/E/2017 riguarda l'utilizzo in compensazione delle minusvalenze realizzate: nell'interpello che ha portato a tale risoluzione viene chiesto all'Agenzia delle entrate, in particolare, se la minusvalenza realizzata in sede di trasformazione in società semplice sia deducibile dalla plusvalenza conseguita al momento dell'assegnazione dei beni in via agevolata ai soci (la società aveva eseguito prima un'assegnazione e, successivamente, si era trasformata in società semplice). Sul punto l'Amministrazione finanziaria nega (confermando comunque l'impostazione già data con i precedenti documenti di prassi) la possibilità di operare tale compensazione in quanto la minusvalenza relativa ai beni posseduti al momento della trasformazione è irrilevante fiscalmente in quanto derivante da destinazione dei beni a finalità estranea all'attività l'impresa.

Viene notato, peraltro, che tale minusvalenza sarebbe risultata non deducibile anche nel caso in cui l'operazione di trasformazione fosse avvenuta in applicazione delle regole ordinarie, indipendentemente dall'applicazione dell'agevolazione in commento.

Informative e news per la clientela di studio

MODELLO 770/2017, MOLTE NOVITÀ MA NESSUNA PROROGA: SCADE IL PROSSIMO 31 LUGLIO

La dichiarazione dei sostituti d'imposta si compone dal 2017 di 2 parti:

1. Certificazione Unica 2016;
2. modello 770.

Mentre le certificazioni sono state già trasmesse entro lo scorso 7 marzo 2017 (ad eccezione dei soggetti che non dovevano dichiarare ritenute da inserirsi nel modello 730 precompilato per i quali la scadenza segue quella dettata per il 770), il modello 770 dovrà essere trasmesso, salvo apposita proroga che rinvii la scadenza originaria, entro il prossimo 31 luglio.

ADEMPIMENTO	SCADENZA
Certificazione Unica 2017	7 marzo
Certificazione Unica 2017 – senza dati da inserire nel modello 730 precompilato	31 luglio
Modello 770	31 luglio

Soggetti obbligati

Sono obbligati alla compilazione ed invio del Modello 770:

- le società di capitali ed enti commerciali;
- gli enti non commerciali;
- le associazioni non riconosciute;
- i consorzi;
- le società di persone;
- le società e enti non residenti in Italia;
- i trust;
- i condomini;
- le associazioni di persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti o professioni;
- i gruppi europei d'interesse economico (Geie);
- le persone fisiche che esercitano arti e professioni;
- le imprese commerciali e agricole;
- i curatori fallimentari;
- gli eredi che non proseguono l'attività del sostituto d'imposta deceduto.

Semplificazioni del modello 770/2017

Viene meno a decorrere dal modello in commento la distinzione tra 770 ordinario e semplificato.

Il primo era utilizzato dai sostituti di imposta per comunicare i dati relativi alle ritenute operate su:

- dividendi;
- proventi da partecipazione;

- redditi di capitale;

nonché i versamenti effettuati, compensazioni operate e crediti d'imposta utilizzati.

La dichiarazione si componeva di frontespizio e di modelli staccati, dedicati alle diverse tipologie di capitali quali i quadri SF, SG, SH, SI, SK, SL, SM, SO, SP, SQ, SS, ST, SV, SX.

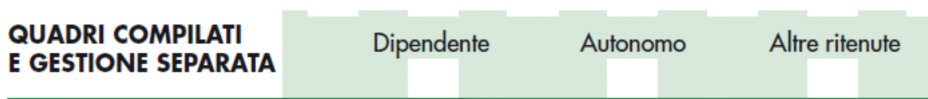
Il Modello 770 semplificato era invece utilizzato per comunicare le ritenute sul:

- lavoro dipendente, equiparati ed assimilati;
- indennità di fine rapporto;
- prestazioni in forma di capitale erogate da fondi pensione;
- redditi di lavoro autonomo;
- provvigioni e redditi diversi;
- contributi assistenziali e previdenziali.

Il modello 770/2017 va infatti inviato con un unico flusso contenente i dati riferiti ai diversi redditi gestiti in esso, redditi di lavoro dipendente, autonomo e redditi di capitale e diversi, tuttavia è data facoltà al sostituto di trasmettere anche i dati separatamente in più flussi, in tal caso occorrerà barrare le singole caselle "Dipendente" "Autonomo" e "Altre ritenute" per indicare il flusso che viene inviato all'interno della singola dichiarazione.

Nella vigente versione del modello 770/2017 è infatti contenuto il riquadro "Redazione della dichiarazione" composto da due sezioni denominate "Quadri compilati" e "Gestione separata".

Quest'ultima deve essere compilata dai sostituti d'imposta solo qualora intendano trasmettere separatamente i flussi riferiti al modello 770/2017.



In particolare dovrà essere barrata la casella "Dipendente" dal sostituto che intende inviare i soli prospetti relativi ai dati riguardanti i redditi da lavoro dipendente e assimilati.

Dovrà essere barrata la casella "Autonomo" dal sostituto che intende inviare i soli prospetti relativi ai dati riguardanti i redditi da lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

Si ricorda inoltre che è prevista per il sostituto di imposta la facoltà di suddividere il Mod. 770 inviando, oltre al frontespizio, i prospetti SS, ST, SV, SX ed SY relativi alle ritenute operate sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati separatamente dai relativi prospetti SS, ST, SV, SX, ed SY relativi alle ritenute operate sui redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi e in un altro flusso tutti i quadri relativi alle ritenute operate su dividendi, proventi e redditi di capitale con i connessi quadri SS, ST, SV, SX e SY sempreché abbiano trasmesso entro il 7 marzo 2017 sia Comunicazioni Certificazioni dati lavoro dipendente ed assimilati, sia Comunicazioni Certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

Quale conseguenza delle modifiche apportate al modello 770/2017 si ritiene necessario un accordo tra consulenti volto alla coordinazione tra i modelli spediti da diversi intermediari.

Si propone quindi di seguito una richiesta da inviare ad altro intermediario.

STUDIO

Spettabile

Oggetto : modello 770/2017 per l'anno 2016

La presente per comunicarVi che lo scrivente Studio provvederà a trasmettere telematicamente il modello 770/2017 relativo all'anno 2016 per la sola sezione "Lavoratori dipendenti".

Vi chiediamo di volerci specificare se per l'azienda verrà o non verrà inviato alcun modello 770 per presenza o meno di ritenute da lavoro autonomo o altre ritenute (barrare opzione scelta):

- o Verrà inviato modello 770/2017 per ritenute da lavoro autonomo o altre ritenute,
- o non verrà inviato modello 770/2017 per ritenute da lavoro autonomo o altre ritenute.

In considerazione del fatto che il tipo di dichiarazione deve essere identico sia per chi invia la sezione lavoratori dipendenti che per chi invia la sezione lavoratori autonomi, Vi chiediamo di volerci comunicare (barrando l'opzione scelta) se nella casella "Tipo di dichiarazione" presente nel frontespizio del modello, indicherete il codice:

- o il sostituto d'imposta ha operato solo ritenute da lavoro dipendente e/o autonomo (fino allo scorso anno tenuto alla compilazione del semplificato),
- o il sostituto d'imposta ha operato sia ritenute da lavoro dipendente e/o autonomo che da redditi di capitale (fino allo scorso anno tenuto alla compilazione del semplificato e dell'ordinario).

Verona,

Per lo STUDIO

Informative e news per la clientela di studio

LA GESTIONE DELLE CASSE PREVIDENZIALI PROFESSIONALI

La chiusura della dichiarazione dei redditi, unitamente alla determinazione definitiva del reddito professionale, rappresenta il momento in cui si devono segnalare alla cassa privata di appartenenza i dati necessari per l'effettuazione del conguaglio dei contributi previdenziali di competenza del periodo d'imposta 2016.

Nella tabella che segue si trovano rappresentate le informazioni basilari delle principali casse di previdenza, con l'indicazione della scadenza di presentazione della dichiarazione annuale e di quelle relative ai versamenti. È in ogni caso raccomandabile fare sempre riferimento al sito web dei vari Enti, al fine di poter raccogliere eventuali indicazioni ed aggiornamenti.

Categoria	Sito di riferimento	Termine invio	Termine di versamento
Attuari, chimici, geologi, dottori agronomi e dottori forestali	www.epap.it	Modello 2/17 entro il 31/07/2017 in via telematica	15/09/2017: regime A (4 scadenze) 30/11/2017: regime B (2 scadenze)
Agrotecnici	www.enpaia.it	Modello GSAG/CR entro il 31/10/2017 in via telematica	31/07/2017
Periti agrari		Modello GSAG/CR entro il 31/10/2017 in via telematica	
Avvocati	www.cassaforense.it	Modello 5/2017 entro il 30/09/2017 in via telematica	1° rata: 31/07/2017 2° rata: 02/01/2018
Biologi	www.enpab.it	Modello 1.2017 entro il 07/08/2017	1° rata: 30/09/2017 2° rata: 30/12/2017
Consulenti del lavoro	www.enpacl.it	Modello 17/red entro il 18/09/2017 da inviare telematicamente	18/09/2017 oppure in 4 rate (18/09 – 16/10 – 16/11 – 18/12)
Dottori commercialisti ed esperti contabili	www.cnpadc.it	Modello A/2017 entro il 15/11/2017 da inviare telematicamente tramite il servizio SAT PCE	15/12/2017
Dottori commercialisti ed esperti contabili (Cassa ragionieri)	www.cassaragionieri.it	Modello A/19 entro il 31/07/2017 in via telematica.	Acconto: 16/09/2017 Saldo: 16/12/2017
Farmacisti	www.enpaf.it	Non prevista	1° rata: 28/04/2017 2° rata: 31/05/2017 3° rata: 31/07/2017
Geometri	www.cassageometri.it	Quadro RR sezione III del modello Unico 2017 Persone fisiche entro il 30/09/2017 in via telematica	Unica soluzione: 30/06/2017 oppure in forma rateizzata
Giornalisti	www.inpgi.it	Modello RED-GS entro il	31/10/2017 oppure in 3 rate

		31/07/2017 in via telematica	con maggiorazione
Infermieri professionali, assistenti sanitari, vigilatrici d'infanzia	www.enpapi.it	Modello UNI/2017 entro il 10/09/2017 in via telematica	In sei rate di cui l'ultima a saldo entro il 10/12/2017
Ingegneri, architetti	www.inarcassa.it	Modello DICH/2017 entro il 31/10/2017 in via telematica	31/12/2017
Medici, odontoiatrici	www.empam.it	Modello D/2017 per la quota B entro il 31/07/2017 in via telematica o con raccomandata semplice	Saldo 2016 quota B: 31/10/2017
Notai	www.cassanotariato.it	Non prevista	Il contributo mensile va pagato entro la fine del mese successivo a quello di competenza
Periti industriali	www.eppi.it	Modello EPPI 03/16 entro il 30/09/2017 in via telematica	30/09/2017
Psicologi	www.enpap.it	Modello redditi Ord. entro il 02/10/2017 in via telematica	Acconto: 01/03/2017 Saldo: 02/10/2017
Veterinari	www.enpav.it	Modello 1/2017 entro il 30/11/2017 in via telematica	28/02/2018

Informative e news per la clientela di studio

CREDITI IVA TRIMESTRALI: AGGIORNATO IL MODELLO IVA TR

Con **provvedimento n. 124040 del 4 luglio 2017** l'Agenzia delle entrate ha approvato il nuovo modello TR con le relative istruzioni, da utilizzare dalle richieste di rimborso o di utilizzo in compensazione del credito Iva relativo al secondo trimestre del 2017.

La novità contenuta nel nuovo modello Iva TR che aggiorna quello approvato con provvedimento del 21 marzo 2016 attiene l'obbligo di apporre il visto di conformità o, in alternativa, la sottoscrizione da parte dell'organo di controllo sull'istanza da cui emerge il credito, per i soli contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti Iva per importi superiori a 5.000 euro annui.

Ne deriva la seguente situazione per quanto concerne la richiesta in compensazione dei crediti Iva trimestrali:

Compensazione orizzontale	
Fino a 5.000 euro	è sufficiente la barratura del presupposto che legittima la richiesta
Superiore a 5.000 euro	con apposizione del visto di conformità o, in alternativa, la sottoscrizione da parte dell'organo di controllo

L'utilizzo del credito Iva trimestrale fino alla soglia di 5.000 euro è possibile dalla data di presentazione telematica del modello Iva TR. Il superamento del limite di 5.000 euro è riferito all'ammontare complessivo dei crediti Iva trimestrali maturati nel 2017 e comporta l'obbligo di utilizzare in compensazione i crediti Iva a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione telematica del modello Iva TR (quindi, l'utilizzo del credito è stato "anticipato", non essendo più necessario aspettare il giorno 16 del mese successivo alla presentazione del modello TR). Il limite di 5.000 euro è elevato a 50.000 euro per le start-up innovative di cui all'articolo 25, D.L. 179/2012. Il nuovo modello dovrà essere impiegato a partire dal mese di luglio per richiedere il rimborso o l'utilizzo in compensazione del credito Iva maturato nel secondo trimestre del 2017: il termine di presentazione scade il 31 luglio 2017.

Nulla è cambiato per quanto riguarda la richiesta del credito Iva trimestrale a rimborso, rispetto a quanto già specificato nella informativa contenuta nella circolare dello scorso mese di aprile.

Informative e news per la clientela di studio

CESSIONE DEL CREDITO PER LE DETRAZIONI "MAGGIORATE" SULLE PARTI COMUNI CONDOMINIALI

Due provvedimenti dell'Agenzia delle entrate dello scorso 8 giugno 2017 hanno individuato le modalità con le quali i soggetti beneficiari delle detrazioni spettanti per interventi effettuati sulle parti comuni condominiali possono cedere il credito corrispondente alla predetta detrazione in favore dei fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi e di altri soggetti terzi (eccezion fatta per istituti di credito e Pubbliche Amministrazioni). Trattasi dei provvedimenti attuativi delle novità introdotte dal 1° gennaio 2017 dalla Legge di Stabilità (L. 232/2016). Il credito può essere ceduto da tutti i condomini teoricamente beneficiari della detrazione, anche se non tenuti al versamento dell'imposta (quindi, sia soggetti "capianti" sia "incapienti").

Si segnala alla gentile Clientela che il quadro normativo in materia è in corso di evoluzione a seguito della disposizione contenuta nell'articolo 4-bis, D.L. 50/2017, convertito nella L. 96/2017. Entro fine agosto l'Agenzia delle entrate pubblicherà un nuovo provvedimento per dare attuazione alle novità in esso contenute, che riguardano la possibilità per alcune tipologie di interventi di cedere la detrazione a istituti di credito e intermediari finanziari.

I provvedimenti n. 108572 e n. 108577 dell'8 giugno 2017

Gli interventi oggetto dei provvedimenti n. 108572 e n. 108577 dell'Agenzia delle entrate sono quelli finalizzati:

- all'adozione di misure antisismiche (detrazione ripartita in 5 quote annuali del 75% delle spese sostenute se comportanti una riduzione del rischio sismico ad una classe inferiore di rischio ovvero dell'85% se comportanti una riduzione a due classi inferiori di rischio). In questo caso la detrazione spetta con una soglia di spesa pari a 96.000 euro moltiplicata per il numero delle unità immobiliari di cui si compone il condominio;
- alla riqualificazione energetica dell'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda ed al miglioramento della prestazione energetica invernale ed estiva conseguendo almeno la qualità media definita dal Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 26 giugno 2015 (detrazione ripartita in 10 quote annuali del 70% delle spese sostenute nel primo caso e del 75% delle spese sostenute nel secondo caso). In questi casi la detrazione spetta con una soglia di spesa pari a 40.000 euro moltiplicata per il numero delle unità immobiliari di cui si compone il condominio.

La possibilità di cedere la detrazione Irpef/Ires riguarda tutti i soggetti che sostengono le spese, compresi coloro che non potrebbero fruire della detrazione in quanto l'imposta lorda è assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta. I cessionari del credito possono, a loro volta, effettuare ulteriori cessioni. Gli interventi che danno diritto alle detrazioni possono essere effettuati fino al 31 dicembre 2021.

Il credito d'imposta cedibile da parte del condomino è determinato sulla base della intera spesa approvata dalla delibera assembleare per l'esecuzione dei lavori, ripartita secondo i criteri approvati dalla assemblea o sulla base dell'intera spesa sostenuta dal condomino nel periodo di imposta e pagata dal condomino ai fornitori, per la parte non ceduta sotto forma di credito.

Per effettuare la cessione del credito i condomini, se i dati della cessione non sono indicati nella delibera assembleare che approva gli interventi, devono comunicare all'amministratore di condominio entro il 31 dicembre del periodo di imposta di riferimento l'avvenuta cessione del credito indicando anche i dati anagrafici del cessionario e l'accettazione della cessione. L'amministratore di condominio, a sua volta, comunicherà all'Agenzia delle Entrate telematicamente entro il 28 febbraio dell'anno successivo (ai sensi del D.M. 1° dicembre 2016, attuato con il provvedimento n. 19969/2017) i dati del soggetto beneficiario della detrazione: il mancato invio della comunicazione telematica da parte dell'amministratore di condominio renderà inefficace la cessione del credito. L'amministratore del condominio dovrà consegnare al condomino la ricevuta telematica contenente la certificazione delle spese sostenute detraibili a lui imputabili.

L'Agenzia delle entrate renderà visibile nel "Cassetto fiscale" del cessionario il credito a lui spettante, che potrà essere accettato con le funzionalità rese disponibili nel medesimo cassetto fiscale: il credito d'imposta sarà disponibile e utilizzabile in compensazione nel modello F24 (non può essere chiesto a rimborso) esclusivamente attraverso i servizi telematici Entratel/Fisconline a decorrere dal 10 marzo del periodo d'imposta successivo a quello del sostenimento.

L'applicazione operativa delle nuove disposizioni

Le nuove disposizioni avranno impatto principalmente per quanto riguarda i fornitori di beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi di cui all'articolo 16, comma 1-quinquies e di cui all'articolo 14, comma 2-quater, D.L. 63/2013. Infatti, se ad esempio un condominio deve effettuare un intervento

antisismico che garantisce una detrazione dall'imposta lorda dei singoli condomini del 75% delle spese sostenute, qualora tutti i condomini siano concordi nel cedere la detrazione fiscale, sarà già possibile in fase di delibera assembleare comunicare questa volontà ai fornitori dell'intervento, che saranno a questo punto liberi di accettare o meno la cessione del credito. Nel caso di accettazione si passerà alla contrattualizzazione di accordi economici tra il condominio e i fornitori in merito al pagamento del prezzo (possibile compensazione parziale del corrispettivo con la cessione della detrazione fiscale). Fattore limitante l'applicazione operativa delle nuove disposizioni è che il cessionario della detrazione fiscale dovrà comunque rispettare la tempistica predefinita per recuperare interamente il proprio credito, derivante dalla detrazione (5 o 10 anni).

Informative e news per la clientela di studio

VERIFICA PARTITE IVA E ISCRIZIONE AL VIES

Con provvedimento n. 110418 del 12 giugno 2017, il direttore dell'Agenzia delle entrate fissa i criteri e le modalità di cessazione della partita Iva e quelli per l'esclusione dal cosiddetto elenco Vies.

Il Vies, si ricorda, è un elenco telematico che contiene i soggetti autorizzati ad effettuare operazioni intracomunitarie (acquisti e cessioni di beni ovvero la possibilità di prestare o ricevere servizi).

Verifica delle posizioni Iva attive ed iscritte al Vies

Il provvedimento in commento elenca le situazioni nelle quali l'Amministrazione finanziaria denota un rischio di evasione tale da indurla a cessare la partita Iva in questione.

Gli elementi di rischio che accendono l'interesse dell'Agenzia possono essere relativi tanto al titolare della ditta individuale ovvero al rappresentante legale della società, quanto possono riguardare lo svolgimento dell'attività operativa, finanziaria, gestionale, nonché ausiliaria. Tali elementi sono in particolare relativi a omissioni e/o incongruenze nell'adempimento degli obblighi di versamento o dichiarativi, ovvero collegamenti con soggetti direttamente e/o indirettamente coinvolti in fenomeni evasivi o fraudolenti.

Qualora si realizzino tali condizioni la posizione viene messa sotto monitoraggio e la posizione può essere approfondita anche con accessi nei luoghi di svolgimento dell'attività, per accertare l'esistenza dell'attività, la congruenza con quanto dichiarato in sede di apertura dell'attività ovvero al momento di iscrizione al Vies, l'effettiva attività esercitata e la correttezza del luogo di esercizio dell'attività.

Tali controlli vengono effettuati:

- entro sei mesi dall'inizio dell'attività o dall'iscrizione al Vies;
- ovvero in ogni momento quando l'Agenzia ravvisi una modifica dei parametri di rischio.

Cessazione della partita Iva

Nel caso in cui, dai controlli effettuati, venga constatato che il soggetto è privo dei requisiti soggettivi e/o oggettivi per effettuare operazioni Iva, l'ufficio può notificare al contribuente un provvedimento di cessazione della partita Iva indebitamente richiesta o mantenuta.

Tale cancellazione ha altresì effetto anche ai fini della permanenza dell'elenco Vies.

Cancellazione dal Vies

Qualora dalle verifiche effettuate risulti che il soggetto è in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dal decreto Iva per lo svolgimento dell'attività, ma abbia comunque consapevolmente effettuato operazioni intracomunitarie in un contesto di frode Iva, l'ufficio, valutata la gravità del comportamento, può notificare un provvedimento di esclusione dell'operatore dalla banca dati Vies, inibendo quindi la sua operatività successiva con altri soggetti comunitari.

Il contribuente escluso dalla banca dati Vies può comunque presentare all'ufficio che ha emanato il provvedimento di esclusione una specifica istanza di inclusione nella banca dati citata, direttamente o mediante posta elettronica certificata.

L'ufficio, valutate le motivazioni addotte dal contribuente, può procedere alla nuova inclusione nella banca dati, dopo aver verificato che siano state rimosse le irregolarità che avevano generato l'emissione del provvedimento di esclusione.

Informative e news per la clientela di studio

RESE NOTE LE AGEVOLAZIONI AGLI AUTOTRASPORTATORI PER IL 2016

Anche per il periodo d'imposta 2016 in sede di redazione del modello Redditi 2017 saranno applicabili le specifiche agevolazioni previste per il settore dell'autotrasporto.

Ci riferiamo in particolare:

- al recupero del contributo al Servizio Sanitario Nazionale (SSN),
- alla deduzione forfetaria di spese non documentate,
- alla deduzione per motoveicoli e autoveicoli di massa non superiore a 3,5 t.

Prima di esaminare separatamente e con maggior dettaglio le fattispecie agevolative si ricorda che gli autotrasportatori possono usufruire anche della deduzione per le trasferte dei dipendenti di cui all'articolo 95, comma 4, Tuir, il quale prevede, in alternativa alla deduzione delle spese sostenute per le trasferte dei dipendenti fuori dal territorio comunale, la deduzione di un importo giornaliero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto, pari a:

- 59,65 euro ovvero
- 95,80 euro per le trasferte all'estero.

In questo caso non rileva né la forma giuridica né la tipologia di tenuta della contabilità dell'impresa utilizzatrice.

La deduzione va riportata nel modello unico quadri G o F; essa non corrisponde (e quindi non va confusa) alla ulteriore deduzione Irap prevista per le imprese di autotrasporto merci di cui all'articolo 11, comma 1-bis, D.Lgs. 446/1997.

Recupero del contributo al SSN

L'articolo 1, comma 103, L. 266/2005 ha stabilito il recupero in compensazione del contributo al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) pagato sui premi assicurativi per responsabilità civile dei veicoli per trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate.

Il credito potrà essere utilizzato nel modello F24 per compensare le altre imposte da versare, il codice tributo da utilizzare è il 6793, anno di riferimento 2017.

Anche per il 2016 l'importo massimo compensabile è pari al premio versato con un massimo di 300 euro per veicolo. Occorre ricordare che l'utilizzo in compensazione delle somme in esame non concorre al limite di 700.000 euro di cui articolo 25, D.Lgs. 241/1997.

Il credito di imposta per il recupero del SSN non costituisce reddito per le imprese ne concorre alla determinazione del valore della produzione Irap. Esso va riportato in apposita sezione del quadro RU del modello Redditi per il 2016 (Redditi 2017). In particolare nell'RU occorre indicare il credito spettante, l'ammontare utilizzato e l'eventuale credito "riversato" se utilizzato in eccesso (è il caso del ravvedimento operoso).

Deduzione forfetaria di spese non documentate

Per il trasporto di merci effettuato per conto terzi personalmente dall'imprenditore, ovvero dai singoli soci di società di persone, è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate secondo il dettato dell'articolo 66, comma 5, Tuir.

Possono applicare tale deduzione le sole imprese in contabilità semplificata ovvero in contabilità ordinaria ma per opzione, la deduzione non è usufruibile dalle imprese in contabilità ordinaria per obbligo.

Tali deduzioni sono state nel tempo sensibilmente ridotte, l'Agenzia delle entrate ha recentemente confermato che esse ammontano a:

- 17,85 euro per i trasporti all'interno del comune in cui ha sede l'impresa;
- 51,00 euro per i trasporti oltre il comune ove ha sede l'impresa.

Occorre ricordare che le deduzioni spettano una sola volta per ogni giorno di effettuazione del trasporto, indipendentemente dal numero di viaggi, quindi se l'imprenditore utilizza per un giorno la deduzione per i viaggi fuori dal Comune non potrà beneficiare per il medesimo giorno anche di quella per i viaggi all'interno del Comune (anche quando in realtà avesse percorso entrambi i tragitti).

Anche in questo caso va data indicazione della deduzione usufruita nei quadri G o F del modello Redditi (a seconda che l'impresa sia in contabilità semplificata o ordinaria). A tal fine l'autotrasportatore deve predisporre (e sottoscrivere) un prospetto riepilogativo che riporti l'indicazione dei viaggi effettuati e dei documenti di trasporto utilizzati.

Deduzione per motoveicoli e autoveicoli di massa non superiore a 3,5 t

Il citato comma 5 dell'articolo 66, Tuir prevede anche una ulteriore deduzione, pari a 154,94 euro, in favore delle imprese di autotrasporto in contabilità semplificata con riferimento ad ogni motoveicolo e autoveicolo posseduto a qualsiasi titolo (anche leasing) e utilizzato nell'attività d'impresa avente massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate.

Tale deduzione, che in caso di cessione del veicolo cui si riferisce va ragguagliata ad anno, è cumulabile con la precedente deduzione forfetaria per spese non documentate e va riportata nel quadro G del modello Redditi.

Informative e news per la clientela di studio

LA MANOVRA CORRETTIVA È LEGGE

È in vigore dallo scorso 23 giugno la L. 96/2017 di conversione del D.L. 50/2017, che apporta rilevanti modifiche a diverse disposizioni contenute nel decreto originario.

I temi toccati dalla c.d. “manovra correttiva”, per citarne alcuni, spaziano un po’ in tutti i settori, dall’Iva, alla compensazione dei crediti fiscali, al rientro dei capitali dall’estero (c.d. voluntary bis), alla disciplina delle locazioni brevi, fino ad arrivare ai ritocchi dell’agevolazione Ace e alla disciplina dei nuovi indici sintetici di affidabilità.

Nella tabella che segue daremo quindi conto in forma sintetica delle principali disposizioni di interesse fiscale contenute nel citato provvedimento.

Articolo	Comma	Note di commento
1		Split Payment L’articolo in esame modifica la vigente disciplina recata dall’articolo 17-ter, D.P.R. 633/1972 in materia di split payment (scissione dei pagamenti). Ambito applicativo In particolare, si estende l’ambito applicativo di tale meccanismo a tutte le operazioni effettuate: • nei confronti delle P.A. inserite nel conto consolidato pubblicato dall’Istat; • a favore di soggetti non rientranti nel suddetto conto consolidato che però, come indica la relazione illustrativa, sono considerati ad “alta affidabilità fiscale”. In particolare l’estensione riguarda: • le società controllate direttamente dalla Presidenza del CdM e dai Ministeri; • le società controllate direttamente dalle Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni, unioni di Comuni; • le società a loro volta controllate direttamente o indirettamente, dalle suddette società (cioè quelle controllate dalla Presidenza del CdA e dai Ministeri e dagli Enti Locali, Città metropolitane e unioni di Comuni); • società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana. La norma evidenzia che le disposizioni non si applicano agli enti pubblici gestori di demanio collettivo, limitatamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi afferenti alla gestione dei diritti collettivi di uso civico. Richiesta al destinatario della fattura Su richiesta dei cedenti o prestatori, i cessionari o i committenti devono rilasciare un documento attestante la loro riconducibilità a soggetti per i quali si applicano le disposizioni

		in commento. Saranno quindi soggetti all'applicazione dello split payment i cedenti e i prestatori in possesso di tale documentazione.
		Efficacia nel tempo delle norme Le norme sullo split payment si applicano fino al termine di scadenza della misura speciale di deroga rilasciata dal Consiglio dell'Unione Europea; nello specifico con Decisione di autorizzazione 2017/784 del 25 aprile 2017 è stata fissata la scadenza dell'applicazione del nuovo meccanismo in parola al 30 giugno 2020. Split e ritenuta d'acconto convivono Viene poi abrogata l'esclusione dall'applicazione dello split payment ai compensi per prestazioni di servizi sottoposti a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito o a titolo di acconto; pertanto anche detti emolumenti (che possono riassumersi come compensi a favore dei lavoratori autonomi) saranno assoggettati alle modalità della scissione dei pagamenti qualora le operazioni vengano effettuate nei confronti della P.A. così come ora individuata per effetto delle citate disposizioni estensive. Disposizioni attuative Con apposito Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che doveva emanarsi entro il 23 maggio 2017, si individuano i soggetti a cui si estende lo split payment e si definiscono le disposizioni di attuazione della presente disciplina. Decorrenza Le nuove disposizioni si applicheranno alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017.
1	4-bis 4-ter	Rimborsi in conto fiscale con pagamento diretto A decorrere dal 1° gennaio 2018, i rimborsi da conto fiscale saranno pagati direttamente ai contribuenti da parte della struttura di gestione del Mef, evitando così il passaggio intermedio delle somme attraverso gli agenti della riscossione. La riduzione dei tempi viene quantificata in circa 20/25 giorni, passando così da rimborsi erogati in 90 giorni a rimborsi che potranno essere accreditati alle imprese in circa 65 giorni. Le modalità di attuazione saranno disciplinate con decreto del MEf, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.
	4-quater	Iva: prestazioni di trasporto di veicoli al seguito di passeggeri Interpretando in modo autentico l'articolo 12, D.P.R. 633/1972, si specifica che alle prestazioni di trasporto di veicoli al seguito di passeggeri - essendo accessorie rispetto alle prestazioni principali di trasporto di persone - si applica il medesimo trattamento della prestazione principale, che è rappresentato dall'assoggettamento alle aliquote ridotte del 5% e del 10%. Inoltre, si specifica che - fino al 31 dicembre 2016 - le suddette prestazioni sono esenti dall'Iva ai sensi dell'articolo 10, comma 1, n. 14, D.P.R. 633/1972.
1	4-quinquies	Iva: estensione solidarietà al settore dei combustibili per autotrazione Con Decreto del Mef (da emanarsi entro 3 mesi dalla data del 24 giugno 2017) sarà esteso l'ambito di applicazione delle disposizioni sulla solidarietà nel pagamento dell'Iva anche al settore dei combustibili per autotrazione.
1-bis		Procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata

		La norma introduce una procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata cui possono avvalersi talune imprese, non residenti in Italia, per la definizione di debiti tributari di una eventuale stabile organizzazione della stessa presente nel territorio dello Stato.
		Possono beneficiare della procedura le società ed enti di ogni tipo non residenti nel territorio dello Stato e che appartengono a gruppi multinazionali, con ricavi consolidati superiori a un miliardo di euro annui e che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi nel territorio italiano per un ammontare superiore a 50 mln di euro annui avvalendosi del supporto di società residenti nello Stato o di stabili organizzazioni in Italia. Si prevede che, avviata l'interlocuzione con l'Agenzia delle entrate, constatata la presenza della stabile organizzazione e individuati i debiti tributari della stessa, il contribuente possa definirli in contraddittorio con l'Amministrazione finanziaria. Il versamento delle somme dovute sulla base dell'accertamento con adesione, estingue i debiti tributari, mentre le sanzioni amministrative previste sono ridotte alla metà. È quindi disposta la non punibilità del reato di omessa dichiarazione in presenza dell'esatto adempimento del dovuto. Non possono avvalersi della norma in esame le società che abbiano avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni e verifiche o dell'inizio di qualunque attività di controllo amministrativo o dell'avvio di procedimenti penali relativi all'ambito di applicazione dell'istanza in esame. Si fa quindi rinvio a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate per definire le relative modalità attuative.
1-ter		Modifiche alla disciplina della voluntary disclosure Si dispone che, se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi di lavoro dipendente e autonomo prodotti all'estero, la detrazione fiscale dell'imposta pagata all'estero è riconosciuta anche in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi prodotti all'estero. La medesima disciplina si applica anche agli inviti a comparire, agli atti di accertamento con adesione e agli atti sanzionatori formalizzati nell'ambito della procedura di VD purché non ancora definiti alla data di entrata in vigore della Legge di Conversione. In ogni caso, non si procederà al rimborso delle imposte già pagate. Si estende, per le attività oggetto di collaborazione volontaria, l'esonero dalla presentazione delle dichiarazioni per attività e investimenti all'estero anche all'imposta sul valore degli immobili situati all'estero (Ivie) e all'imposta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all'estero da persone fisiche residenti nel territorio dello Stato (Ivafe). Altre disposizioni riferiscono il trattamento sanzionatorio in vigore ai casi in cui gli autori delle violazioni non provvedono spontaneamente al versamento delle somme dovute nei termini di legge o qualora il versamento delle somme dovute risulti insufficiente. Sono quindi modificate le conseguenze dell'insufficiente versamento delle somme dovute. Viene inoltre introdotto un limite all'importo delle somme da versare nelle predette ipotesi.
1-quater		Disposizioni in materia di rilascio del certificato di regolarità fiscale e di erogazione dei rimborsi (Sanatoria Equitalia) Si prevede che i certificati di regolarità fiscale, compresi quelli per la partecipazione alle procedure di appalto, qualora il contribuente abbia aderito alla procedura di definizione agevolata dei debiti tributari di cui al D.L. 193/2016, sono rilasciati a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di volersene avvalere, limitatamente ai carichi definibili oggetto della dichiarazione stessa. Si chiarisce che la regolarità fiscale viene meno dalla data di esclusione dalla procedura di definizione agevolata anche a seguito del mancato, insufficiente o tardivo versamento

		dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute. Si dispone poi che i rimborsi di imposte e tasse siano erogati, ove sussistano i relativi presupposti, a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di volersi avvalere della definizione agevolata, limitatamente ai carichi definibili oggetto della dichiarazione stessa. Nel caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute in relazione alla procedura di definizione agevolata, l'erogazione del rimborso può essere sospesa.
2		Modifiche all'esercizio del diritto alla detrazione dell'Iva Si modificano le regole di detrazione dell'Iva indicate dall'articolo 19, D.P.R. 633/1972; in particolare, fermo il fatto che il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile, si modifica il termine ultimo entro il quale il medesimo può essere esercitato (entro il termine per la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto è sorto). Quindi, l'Iva su una fattura di acquisto del 2017 potrà essere detratta solo nella dichiarazione Iva del periodo 2017. Conseguentemente viene anche modificato l'articolo 25, comma 1, dello stesso D.P.R. 633/1972 in tema di registrazione delle fatture d'acquisto, prevedendo come termine ultimo quello di presentazione della dichiarazione Iva relativa all'anno di ricezione del documento. I nuovi termini di decadenza si applicano alle fatture e alle bollette doganali emesse dal 1° gennaio 2017.
2-bis		Interpretazione autentica in materia di regime dell'Iva per i servizi di vitto e di alloggio in favore degli studenti universitari Si fornisce una interpretazione autentica al regime di esenzione previsto dall'articolo 10, comma 1, numero 20, D.P.R. 633/1972 in tema di prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da P.A. e da Onlus, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorché fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonché le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale. La norma precisa che vi rientrano i servizi di vitto e di alloggio resi in favore degli studenti universitari dagli istituti o enti per il diritto allo studio universitario istituiti dalle Regioni. Si fanno salvi, in considerazione dell'incertezza interpretativa, i comportamenti difformi tenuti dagli istituti o enti, fino alla data del 24 giugno 2017; non si dà luogo al rimborso dell'Iva erroneamente applicata, né al recupero dell'Iva assolta sugli acquisti erroneamente detratta. Tuttavia gli stessi soggetti dovranno operare la rettifica della detrazione limitatamente ai beni e ai servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati, ai sensi della norma che disciplina la rettifica della detrazione nei casi di mutamento del regime fiscale delle operazioni attive.
3	comma 1, lettera a) comma 2, lettera a)	Disposizioni in materia di contrasto alle indebite compensazioni Abbassata la soglia per l'apposizione del visto In relazione alla compensazione di crediti relativi a imposte sui redditi, addizionali, imposte sostitutive delle imposte sui redditi, ritenute alla fonte e Irap, si riduce a 5.000 euro (da 15.000 euro) la soglia di valore annuo della compensazione superata la quale è necessario ottenere la preventiva apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni dalle quali emerge il credito, ovvero la sottoscrizione delle stesse da parte dei revisori per i contribuenti soggetti alla revisione dei conti. Analoga riduzione (da 15.000 euro a 5.000 euro) è operata in materia di compensazione dei crediti Iva per i quali continua a operare l'obbligo di preventivo invio della dichiarazione o

		dell'istanza dai cui i crediti risultano. In materia di Iva, poi, è stato precisato che il visto di conformità va apposto anche sulle istanze di compensazione dei crediti trimestrali, al superamento della soglia di 5.000 euro. Per le start up innovative permane la soglia di 50.000 euro.
	comma 3	Modello F24 per le compensazioni Per i soggetti titolari di partita Iva, si estende l'obbligo di utilizzo dei servizi telematici in tutti i casi di compensazione e indipendentemente dal superamento di una soglia di valore. A tal fine, si espunge il vigente limite di 5.000 euro, rendendo in tal modo sempre obbligatorio l'uso dei predetti servizi in tutti i casi di compensazione di crediti Iva. Nello stesso tempo, sempre per i soggetti Iva, il predetto obbligo è esteso ai crediti relativi alle imposte sui redditi e addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'imposta regionale sulle attività produttive nonché ai crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.
		Documenti correlati • Risoluzione n. 57/E/2017 • circolare Fondazione Consulenti del lavoro 4 del 5 maggio 2017 • risoluzione n. 68/E/2017
	comma 1, lettera b) comma 2, lettera a) comma 4	Sanzioni in caso di errori nelle compensazioni Per i casi in cui la compensazione sia effettuata in violazione della disciplina in materia di visto di conformità o di controllo del revisore dei conti, si potenzia l'azione di recupero, da parte dell'Amministrazione finanziaria delle somme relative a compensazioni indebite, con i pertinenti interessi e sanzioni. Si introduce quindi nell'ambito della disciplina della riscossione coattiva per il recupero dei crediti indebitamente utilizzati, il divieto di utilizzo in compensazione (di cui all'articolo 17, D.Lgs. 241/1997) dei crediti di imposta per il pagamento delle somme dovute in base all'atto di recupero. Per i casi di iscrizione a ruolo delle somme dovute non sarà più consentita la compensazione con posizioni di credito per imposte erariali prevista dall'articolo 31, D.L. 78/2010.
	comma 4-bis, lettera a)	Anticipato il momento di utilizzo del credito in compensazione La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'Iva, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge (non più quindi dal giorno 16 del mese successivo).
	comma 4-bis, lettera b)	Scarto di modelli con compensazioni eccedenti il tetto massimo Si prevede che qualora il credito di imposta utilizzato in compensazione risulti superiore all'importo massimo compensabile il modello F24 debba essere scartato. Si fa quindi rinvio a provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate per disciplinare sia la progressiva attuazione della predetta disposizione sia per indicare le modalità con le quali lo scarto dovrà essere comunicato ai contribuenti.
4		Regime fiscale delle locazioni brevi Si introduce uno specifico regime fiscale per le locazioni brevi, vale a dire i contratti di locazione di immobili a uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali. Ambito soggettivo Il locatore deve essere una persona fisica che agisce al di fuori dell'esercizio d'impresa; il contratto può essere stipulato anche grazie all'intervento di intermediazione immobiliare

		ovvero tramite soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare. Individuazione del confine con attività di impresa Con apposito regolamento ministeriale si definiranno i criteri in base ai quali l'attività di locazione soggetta alla disciplina in esame si presume svolta in forma imprenditoriale, in coerenza con le disposizioni del codice civile e di quelle fiscali, con riguardo anche al numero delle unità immobiliari locate e alla durata delle locazioni nell'anno solare. Tassazione Per i redditi derivanti da tali contratti, stipulati a decorrere dal 1° giugno 2017, è prevista una disciplina ad hoc per il regime opzionale dell'imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca, la cui aliquota è confermata nella misura del 21%; tale facoltà è riconosciuta anche per i contratti di sub locazione e per quelli di godimento oneroso dell'immobile stipulati dal comodatario. Il ruolo degli intermediari Qualora intervengano soggetti intermediari, questi sono coinvolti nella fase di acquisizione dei dati relativi ai contratti sottoscritti per il loro tramite; la trasmissione dei dati deve avvenire entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono i predetti dati. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione è punita con la sanzione di cui all'articolo 11, comma 1, D.Lgs. 471/1997 (da 250 a 2.000 euro). È prevista la riduzione a metà della sanzione se la trasmissione dei dati o la correzione degli stessi è effettuata entro 15 giorni successivi alla scadenza. Inoltre, gli intermediari che incassino i canoni o i corrispettivi ovvero, intervengano nel pagamento dei predetti compensi, sono tenuti a operare una ritenuta del 21% all'atto del pagamento al beneficiario dei canoni o dei corrispettivi. La ritenuta sarà a titolo di acconto o d'imposta a seconda che sia stata effettuata o meno l'opzione per la cedolare secca. Gli intermediari non residenti in possesso di una stabile organizzazione in Italia adempiono all'obbligo della ritenuta d'acconto tramite la stabile organizzazione. I soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia, ai fini dell'adempimento del suddetto obbligo, in qualità di responsabili d'imposta, nominano un rappresentante fiscale tra i soggetti che operano la ritenuta sui redditi di lavoro dipendente, ai sensi dell'articolo 23, D.P.R. 600/1973. I legami con l'imposta di soggiorno Il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo o interviene nel pagamento dei predetti compensi, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. A decorrere dall'anno 2017, gli enti (i Comuni) che hanno facoltà di applicare l'imposta di soggiorno e il contributo di soggiorno possono istituire o rimodulare l'imposta e il contributo medesimi. Tale ultima disposizione si pone in deroga alle norme della Legge di Stabilità 2016 che sospendono, per gli anni 2016 e 2017, l'efficacia delle deliberazioni comunali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali, attribuiti alle Regioni e agli enti locali con Legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Disposizioni attuative La disciplina attuativa della nuova normativa sarà adottata con provvedimento del direttore
--	--	--

		dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto in esame.
7-bis		Interpretazione autentica sul regime dei soggetti impatriati A maggior chiarimento del comma 4, articolo 16, D.Lgs. 147/2015 chiarisce che i soggetti che hanno optato per il regime agevolativo previsto per i lavoratori impatriati, decadono dal beneficio fiscale nel caso in cui la residenza in Italia non sia mantenuta per almeno 2 anni. In tale ipotesi si provvede al recupero dei benefici già fruiti, con applicazione delle relative sanzioni e interessi.
4-bis		Modifiche alla disciplina in materia di cessione delle detrazioni spettanti per interventi di incremento dell'efficienza energetica nei condomini Si interviene sulla disciplina delle detrazioni di imposta spettanti in relazione a interventi di miglioramento dell'efficienza energetica nei condomini. Nello specifico, in relazione ai contribuenti che si trovano nella no tax area (pensionati, dipendenti e autonomi) si ampliano le possibilità di cessione delle detrazioni rispetto a quanto previsto dalla legislazione vigente. In particolare: • si estende, in relazione alla cedibilità, l'arco temporale entro il quale possono essere effettuate spese di riqualificazione energetica ammesse al beneficio fiscale per i predetti soggetti (si tratta delle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021); • si precisa che per la cedibilità della detrazione, la condizione di incapienza deve sussistere nell'anno precedente a quello in cui sono state sostenute le spese per gli interventi; • si consente la cessione del credito anche in favore di soggetti privati diversi dai fornitori (ad esempio banche e intermediari finanziari) con facoltà di successiva cessione. I cessionari beneficiano di un credito d'imposta in misura pari alla detrazione ceduta, fruibile in 10 quote annuali di eguale importo. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione. Si fa rinvio a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate per la definizione delle norme attuative. Si interviene quindi sulla disciplina dei controlli dell'Enea sulle attestazioni professionali circa la sussistenza delle condizioni per poter accedere alle agevolazioni previste in relazione a significativi interventi di riqualificazione nei condomini. Nello specifico, si fa rinvio a un D.M. attuativo per la definizione delle procedure e delle modalità dei controlli.
5		Disposizione in materia di accise sui tabacchi Si dispone un aumento della tassazione sui tabacchi al fine di assicurare un gettito annuo non inferiore a 83 milioni di euro per il 2017 e a 125 milioni a decorrere dal 2018.
5-bis		Estensione al settore dei tabacchi delle procedure di rimozione dai siti web dell'offerta in difetto di titolo autorizzativo abilitativo Viene attribuito all'Agenzia delle dogane e dei monopoli il compito di inibire i siti web contenenti: • offerta di prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide contenenti nicotina, in difetto di autorizzazione o in violazione delle norme sulla immissione sul mercato e sulle caratteristiche di tali prodotti e delle sigarette elettroniche, ovvero di tabacchi lavorati nel caso di inosservanza del divieto di vendita a distanza transfrontaliera e in violazione delle norme generali sui servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio; • pubblicità, diretta o indiretta, di tali prodotti; • software relativi a procedure tecniche atte a eludere l'inibizione dei siti irregolari disposta

		dall'Agenzia medesima. L'inosservanza dei provvedimenti inibitori comporta l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie da 30.000 euro a 180.000 euro per ciascuna violazione, graduate secondo i criteri stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
6		Disposizioni in materia di giochi Si incrementa la misura del prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), R.D. 773/1931 (AWP) portandolo dal 17,5% al 19% dell'ammontare delle somme giocate. Si incrementa anche il PREU per gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) (VLT), che passa dal 5,5% al 6% dell'ammontare delle somme giocate. A decorrere dal 1° ottobre 2017: • si incrementa la ritenuta sulle vincite del Lotto, portandola dal 6% all'8%; • aumenta dal 6% al 12% il prelievo, sulla parte della vincita eccedente 500 euro, relativo agli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), (VLT); • si raddoppia, dal 6% al 12%, il prelievo sulla parte della vincita eccedente 500 euro, previsto dall'articolo 6 del citato decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, relativamente ai giochi complementari, alle lotterie istantanee e al SuperEnalotto. Si prevedono poi delle deroghe al divieto di trasferimento dei locali per il periodo di proroga delle concessioni scadute.
6-bis		Riduzione degli apparecchi da divertimento Si dispone la scansione temporale entro la quale dovrà essere effettuata la riduzione del 30% del numero dei nulla osta di esercizio degli apparecchi new slot (AWP), e alla cui attuazione si provvederà con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 31 luglio c.a..
7		Modifiche all'Ace Riduzione aliquote rendimento nozionale La disposizione si limita a modificare le aliquote da applicare al regime Ace. Infatti si prevede che dall'ottavo periodo d'imposta l'aliquota per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è fissata all'1,5% in luogo del 2,7% attualmente previsto. Viene modificata anche l'aliquota per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 portandola dal vigente 2,3% all'1,6%. Le modifiche suddette si applicano a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016, quindi dal 2017. Calcolo acconti Ires per il 2017 Ai fini dell'imposta sul reddito delle società (Ires) il calcolo dell'acconto 2017 è effettuato considerando, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni in argomento.
8	comma 1	Disposizioni in materia di pignoramenti immobiliari Si interviene a modificare la disciplina in materia di riscossione e, in particolar modo, quella sulla espropriazione immobiliare, contenuta nell'articolo 76, D.P.R. 602/1973. La finalità è quella di precisare che il valore da considerare ai fini della procedibilità dell'espropriazione è quello complessivo "dei beni" e non del singolo bene. Secondo la previgente disciplina, il concessionario non può procedere all'espropriazione se il valore del bene, determinato ai sensi di legge e diminuito delle passività ipotecarie aventi priorità sul credito per il quale si procede, è inferiore all'importo di 120.000 euro.

		La modifica, ampliando l'ambito oggettivo di riferimento (i beni) aumenta le possibilità di espropriazione.																		
	comma 1-bis	Conservazione della validità di atti Si introducono nuove possibilità di conferma di atti pubblici o scritture private autenticate tra vivi, nulli per mancanza di elementi richiesti dalla legge (identificazione catastale dell'immobile urbano, riferimento alle planimetrie depositate in catasto, dichiarazioni circa la conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie ovvero l'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale). Se la mancanza dei predetti elementi non sia dipesa dall'inesistenza delle planimetrie o dalla loro difformità allo stato di fatto, una delle parti contraenti può confermare l'atto nullo mediante atto successivo redatto nella medesima forma del precedente e che rechi l'indicazione delle formalità omesse. L'atto di conferma costituisce atto direttamente conseguente a quello cui si riferisce, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, D.Lgs. 23/2011; quindi, è esente dall'imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie e soggetto a ciascuna delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro.																		
9		Avvio della sterilizzazione delle clausole di salvaguardia concernenti le aliquote dell'Iva e delle accise Vengono rimodulate le aliquote Iva come segue: <table><tr><td></td><td>Fino 2017</td><td>2018</td><td>2019</td><td>2020</td><td>2021</td></tr><tr><td>Ridotta</td><td>10%</td><td>11,5%</td><td>12%</td><td>13%</td><td>13%</td></tr><tr><td>Ordinaria</td><td>22%</td><td>25%</td><td>25,4%</td><td>24,9%</td><td>25</td></tr></table> È rinviata al 1° gennaio 2019 la decorrenza dell'aumento dell'aliquota: • dell'Accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo; • del gasolio usato come carburante; in modo tale da assicurare per l'anno 2019 e per ciascuno degli anni successivi maggiori entrate pari a 350 milioni di euro.		Fino 2017	2018	2019	2020	2021	Ridotta	10%	11,5%	12%	13%	13%	Ordinaria	22%	25%	25,4%	24,9%	25
	Fino 2017	2018	2019	2020	2021															
Ridotta	10%	11,5%	12%	13%	13%															
Ordinaria	22%	25%	25,4%	24,9%	25															
9-bis		Indici sintetici di affidabilità fiscale La disposizione disciplina l'introduzione di indici sintetici di affidabilità fiscale per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni, al fine di favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili, di stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti e di rafforzare la collaborazione tra questi ultimi con l'Amministrazione finanziaria; si precisa che dall'attuazione delle disposizioni volte a implementare la nuova disciplina non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Detti indici rappresentano la sintesi di indicatori elementari volti a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale ed esprimono su una scala da 1 a 10 il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente, anche al fine di consentirgli l'accesso al regime premiale. In via sintetica viene previsto che: • gli indici sono approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro il 31 dicembre del periodo di imposta per il quale sono applicati; le eventuali integrazioni, correlate anche a modifiche normative e ad andamenti economici e di mercato sono approvate entro il mese di febbraio del periodo d'imposta successivo a quello per il quale sono applicate. Gli indici sono soggetti a revisione almeno biennale; • i contribuenti destinatari degli indici dichiarano dati economici, contabili e strutturali rilevanti per la loro applicazione;																		

		• l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti o degli intermediari appositi programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati in argomento; inoltre rende disponibili gli elementi e le informazioni derivanti dall'elaborazione e dall'applicazione degli indici; • non si applicano gli indici nei periodi d'imposta in cui il contribuente ha iniziato o cessato l'attività o si trova in condizioni di non normale attività o dichiara ricavi di ammontare superiore al limite che sarà stabilito con decreto di approvazione o revisione dei relativi indici. Ulteriori casi di esclusione dell'applicabilità potranno essere individuati con Decreto Ministeriale; • con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è istituita una Commissione di esperti, svolgenti attività a titolo gratuito e senza rimborso delle spese eventualmente sostenute, con funzioni consultive; • per i periodi in cui trovano applicazione gli indici i contribuenti possono integrare i redditi non risultanti dalle scritture contabili per migliorare il proprio profilo di affidabilità nonché per accedere al regime premiale. Queste ulteriori componenti positive rilevano ai fini delle imposte dirette e dell'Irap e determinano un maggior volume di affari ai fini dell'Iva (con aliquota media). Per tali integrazioni non sono dovute sanzioni e interessi a condizione che il versamento venga effettuato entro i termini e con le modalità previsti per il versamento a saldo delle imposte sui redditi; • in relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale sono riconosciuti dei benefici (regime premiale) che possono riassumersi in esoneri dall'apposizione dei visti di conformità per compensazione di crediti o rimborsi Iva entro un certo importo, esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative, esclusione di accertamenti basati su presunzioni semplici nonché della determinazione sintetica del reddito, anticipazione di almeno un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento da parte degli uffici amministrativi; • con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuati i livelli di affidabilità fiscale ai quali è collegato il regime premiale; • l'Agenzia delle entrate e il Corpo della GdF, ognuno nell'ambito della propria attività di controllo, tengono conto del livello di affidabilità fiscale dei contribuenti derivante dall'applicazione degli indici; • alla società a cui è stata affidata l'elaborazione degli studi di settore si affida anche l'elaborazione degli indicatori in parola; • si prevedono sanzioni in caso di omissione della comunicazione dei dati rilevanti ai fini della costruzione e dell'applicazione degli indici o di comunicazione inesatta o incompleta. L'Agenzia delle entrate prima della contestazione delle violazioni mette a disposizione del contribuente le informazioni in suo possesso al fine di permettergli di correggere spontaneamente gli errori commessi; di questo comportamento si tiene conto nella graduazione della misura della sanzione. Nei casi di omissione della comunicazione l'Agenzia delle entrate può procedere, previo contraddittorio, all'accertamento induttivo dell'imposta sui redditi, dell'Irap e dell'Iva; • le norme in tema di parametri e studi di settore cessano di avere effetto a decorrere dai periodi d'imposta in cui si applicano gli indici. Le norme riferite agli studi di settore si intendono riferite anche agli indici.
9-ter		Proroga dei dirigenti dell'Agenzia delle entrate Si proroga al 30 giugno 2018, rispetto alla precedente scadenza del 31 dicembre 2017, il termine entro il quale le Agenzie fiscali possono espletare nuovi concorsi per dirigenti. Si proroga al 30 giugno 2018, rispetto alla precedente scadenza del 30 settembre 2017, il

		termine di scadenza delle deleghe di funzioni dirigenziali attribuibili ai funzionari delle Agenzie fiscali con specifiche qualifiche e anni di esperienza, per garantire la continuità operativa degli uffici nelle more dell'espletamento delle relative procedure concorsuali.
9-quater		Compensazione cartelle con crediti P.A. Si estende al 2017 la possibilità di compensare le cartelle esattoriali in favore di imprese e professionisti titolari di crediti certi, non prescritti, liquidi ed esigibili nei confronti della P.A..
10		Reclamo e mediazione Si estende l'ambito applicativo dell'istituto del reclamo/mediazione nel contenzioso tributario alle controversie di valore sino a 50.000 euro, rispetto alla precedente soglia di 20.000 euro. Si escludono dall'ambito della mediazione i tributi costituenti risorse proprie tradizionali della UE. Le nuove norme trovano applicazione agli atti impugnabili notificati a decorrere dal 1° gennaio 2018. Si prevede, inoltre, che anche i rappresentanti dell'agente della riscossione i quali concludono la mediazione o accolgono il reclamo rispondano solo in caso di dolo, in relazione alle azioni di responsabilità in materia di contabilità pubblica.
11		Definizione agevolata delle controversie tributarie Oggetto Si introduce la possibilità di definire, con modalità agevolate, le controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle entrate. Ciascun ente territoriale potrà definire, entro il 31 agosto 2017, l'applicazione delle disposizioni in commento alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente. Sono interessate dalla procedura tutte le liti pendenti nell'ambito della giurisdizione tributaria, in ogni stato e grado di giudizio, anche di Cassazione o a seguito di rinvio. Sono ammesse le liti per le quali il ricorso sia già stato notificato alla controparte entro la data del 24 giugno 2017 e per le quali il processo non si sia concluso con decisione definitiva alla data della presentazione della domanda di definizione. Non possono essere definite le controversie concernenti, anche solo in parte, le risorse proprie tradizionali UE, l'Iva riscossa all'importazione e le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato. Il costo della definizione La definizione ha luogo con il pagamento di tutti gli importi, indicati nell'atto impugnato, che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, escludendo quindi il pagamento delle sanzioni e degli interessi di mora non più dovuti. Qualora la controversia riguardi i soli interessi di mora o le sanzioni non collegate ai tributi, la definizione ha luogo con il pagamento del 40% degli importi in contestazione. Modalità di versamento Si prevede la possibilità di rateizzare le somme dovute per la definizione, secondo la disciplina della dilazione degli importi dovuti a seguito di accertamento con adesione, ma con un massimo di 3 rate. Non sono rateizzabili gli importi fino a 2.000 euro. Il termine per il pagamento è fissato: • prima rata (40% del dovuto) o del totale: 30 settembre 2017; • seconda rata (ulteriore 40% del dovuto): 30 novembre 2017; • terza e ultima rata (20% del dovuto): 30 giugno 2018. Nell'ambito di applicazione della norma rientrano anche le controversie tributarie aventi a

	oggetto i carichi affidati all'agente della riscossione, definibili con la rottamazione delle cartelle. Qualora gli importi dovuti rientrino nell'ambito di applicazione della definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione, il contribuente può usufruire della definizione agevolata delle controversie tributarie solo unitamente a quella della rottamazione. In tal caso la definizione si perfeziona con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda. Si chiarisce che dagli importi dovuti per la definizione delle controversie vanno scomputati quelli già versati per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di giudizio, nonché quelli dovuti per la rottamazione delle cartelle. Istanza di definizione In presenza di autonome controversie, per accedere alla misura in commento occorrerà presentare una distinta domanda di definizione, entro il 30 settembre 2017, esente dall'imposta di bollo. Per controversia autonoma, si precisa, si intende quella relativa a ciascun atto impugnato. Effetti della definizione In ogni caso, la definizione non dà luogo alla restituzione delle somme già versate, ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato prima della data di entrata in vigore del decreto. Le controversie definibili sono sospese soltanto a seguito di apposita istanza al giudice nella quale il richiedente dichiara di volersi avvalere delle disposizioni in commento; in tal caso, il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2017. Con il deposito, entro tale data, di copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, si determina l'ulteriore sospensione del processo fino al 31 dicembre 2018. Per le controversie definibili sono sospesi per 6 mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono dal 24 aprile 2017 fino al 30 settembre 2017. Diniego di definizione Il diniego della definizione deve essere notificato entro il 31 luglio 2018 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Si consente l'impugnazione del diniego entro 60 giorni, dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite. Nel caso in cui la definizione della lite è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata unitamente al diniego della definizione entro 60 giorni dalla notifica di quest'ultimo. Il processo si estingue in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2018 dalla parte che ne ha interesse. L'impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Si prevede quindi che le spese del giudizio estinto restino a carico della parte che le ha anticipate. Nei casi in cui la definizione sia perfezionata dal coobbligato, la stessa giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, fermo restando che la
--	---

		definizione non dà luogo alla restituzione di quanto già versato, anche in eccesso. Provvedimenti attuativi Si fa rinvio a uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate per l'adozione delle modalità di attuazione delle norme in esame. Tali modalità devono garantire il riversamento alle Regioni dei proventi derivanti dalla definizione delle controversie relative all'Irap e all'addizionale regionale Irpef, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 9, D.Lgs. 68/2011.
12-bis		Rimodulazione del credito d'imposta per le imprese alberghiere Si introducono modifiche alle regole che disciplinano il credito d'imposta in favore delle strutture ricettive turistico – alberghiere. Si prevede che il credito di imposta sia riconosciuto anche per le spese relative a ulteriori interventi, comprese quelle per l'acquisto di mobili e componenti d'arredo a condizione che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all'esercizio di impresa i beni oggetto dell'investimento prima dell'ottavo periodo d'imposta successivo. In particolare, rispetto alla disciplina vigente, la novella: • elimina il limite costituito da una quota (pari al 10%) delle risorse stanziare per il credito di imposta in parola destinabili a spese relative a ulteriori interventi, compresi l'acquisto di mobili e componenti d'arredo; • elimina il vincolo per cui detti acquisti debbano essere destinati esclusivamente agli immobili oggetto degli interventi di ristrutturazione edilizia da parte delle imprese alberghiere; permane la condizione per accedere all'agevolazione per cui detti beni non possono essere destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa; • allunga il periodo di tempo per cui vige la condizione che, per poter beneficiare del credito di imposta, non è consentito cedere a terzi o destinare a finalità estranee all'impresa i beni oggetto degli investimenti, facendolo slittare dal secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui è effettuata la ristrutturazione all'ottavo periodo d'imposta successivo.
13-quater		Sospensione del conio di monete da 1 e 2 centesimi La norma sospende, a decorrere dal 1° gennaio 2018, il conio delle monete da 1 a 2 centesimi destinando i relativi risparmi di spesa al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Si prevede poi l'arrotondamento degli importi al multiplo di 5 centesimi più vicino, durante il periodo di sospensione, nel caso di pagamento in contanti di importi in euro che costituiscono un autonomo importo monetario complessivo da pagare. Vengono autorizzati tutti i soggetti pubblici ad acconsentire al predetto arrotondamento e resta impregiudicato il corso legale delle monete di 1 o 2 centesimi. Si affida al garante per la sorveglianza dei prezzi il compito di verificare l'impatto delle disposizioni così introdotte che devono essere comunicate alla BCE entro un mese dalla loro entrata in vigore.
35		Misure urgenti in tema di riscossione di enti locali Si prevede che l'Agenzia delle entrate-Riscossione possa svolgere le attività di riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali delle amministrazioni locali rientranti nell'elenco Istat e delle società da esse partecipate, e non più solo i Comuni, le Province e le società da essi partecipate. A decorrere dal 1° luglio 2017, le amministrazioni locali predette possano deliberare di affidare all'Agenzia delle entrate-Riscossione l'attività di riscossione, spontanea e coattiva delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e delle società da esse partecipate. Non è più consentito l'affidamento di attività di accertamento e liquidazione. È fatta salva la normativa (prevista dall'articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, D.Lgs. 46/1999) che consente al Mef di autorizzare la riscossione coattiva mediante ruolo di specifiche tipologie di crediti delle Spa a partecipazioni pubblica, previa valutazione della rilevanza pubblica di

		tali crediti. Si prevede una nuova modalità di versamento spontaneo delle entrate tributarie e delle entrate diverse da quelle tributarie dei Comuni e degli altri enti locali, mediante conti correnti postali intestati all'ente impositore (in aggiunta al versamento su conto corrente di tesoreria dell'ente impositore, F24 o strumenti di pagamento elettronici).
43		Ulteriore proroga della sospensione e rateizzazione tributi sospesi Si introduco alcune proroghe di termini in materia di adempimenti e di versamenti tributari a favore dei soggetti, persone fisiche e imprese, localizzate nei Comuni colpiti dagli eventi sismici in centro Italia nel 2016 (commi 1 e 2). Inoltre è prorogato dal 16 dicembre 2017 al 16 febbraio 2018 il termine entro il quale, senza applicazione di sanzioni e interessi, dovrà avvenire la ripresa della riscossione dei tributi sospesi e non versati, limitatamente ai soggetti diversi da imprenditori, lavoratori autonomi e agricoltori. A favore dei soggetti per i quali opera la ripresa della riscossione è prevista inoltre la possibilità di versare le somme oggetto di sospensione, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione fino a un massimo di 9 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16 febbraio 2018 (comma 3). Nello specifico: • si estende il periodo di applicazione della c.d. busta paga pesante a tutto l'anno 2017. Si ricorda che i residenti nei Comuni colpiti dal sisma possono richiedere ai propri sostituti di imposta di non operare le ritenute alla fonte nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 30 novembre 2017. La norma in esame sposta il termine finale al 31 dicembre 2017 (articolo 48, comma 1-bis, D.L. 189/2016); • si proroga al 31 dicembre 2018 la data entro cui la presentazione di istanze, contratti e documenti alla P.A. da parte di persone fisiche residenti o domiciliate e di persone giuridiche che hanno sede legale o operativa nei Comuni colpiti dal sisma, beneficia del regime di esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro; • è disposta la proroga dal 30 novembre al 31 dicembre 2017 del termine di sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari prevista dal D.M. 1° settembre 2016 (articolo 48, comma 10); • è disposta la proroga da dicembre 2017 a febbraio 2018 del termine entro il quale devono essere effettuati gli adempimenti tributari diversi dai versamenti non eseguiti per effetto della sospensione stabilita dal D.M. 1° settembre 2016 (articolo 48, comma 12); • è disposta, in conseguenza della proroga del termine per la sospensione dei versamenti tributari, l'estensione della sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di accertamento esecutivo e delle somme dovute all'Inps, nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali fino alla scadenza dei termini delle sospensioni dei versamenti; • è disposta la proroga dal 16 dicembre 2017 al 16 febbraio 2018 del termine entro il quale, senza applicazione di sanzioni e interessi, dovrà avvenire la ripresa della riscossione dei tributi sospesi e non versati, limitatamente ai soggetti diversi da imprenditori, lavoratori autonomi e agricoltori per i quali rimane fermo il termine del 16 dicembre (modifica all'articolo 48, comma 11). A favore dei soggetti diversi per i quali opera la ripresa della riscossione è prevista inoltre la possibilità di versare le somme oggetto di sospensione, senza

		applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione fino a un massimo di 9 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16 febbraio 2018; • è precisato che la ripresa dei versamenti dei tributi sospesi per gli imprenditori, i lavoratori autonomi e gli agricoltori (soggetti che possono accedere al finanziamento agevolato assistito dalla garanzia dello Stato per il pagamento dei tributi sospesi e di quelli dovuti dal 1° al 31 dicembre 2017) debba avvenire entro il 16 dicembre 2017 (termine individuato dall'articolo 11, comma 1, lettera e), n. 2), D.L. 8/2017).
43-quater		Semplificazioni degli adempimenti dichiarativi per i contribuenti coinvolti negli eventi sismici registrati dal 24 agosto 2016 I titolari di reddito di lavoro dipendente e assimilato, residenti nei Comuni di cui all'articolo 1, comma 1, D.L. 189/2016 possono adempiere agli obblighi dichiarativi con le modalità di cui all'articolo 51-bis, D.L. 69/2013.
44		Proroga incentivi per investimenti in zone del sud Italia Si proroga al 31 dicembre 2019 il termine entro cui è possibile beneficiare del credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati nei Comuni delle Regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo interessati dai recenti eventi sismici nelle percentuali più favorevoli previste dall'articolo 18-quater, D.L. 8/2017. Si ricorda che l'articolo 1, comma 98 e ss., L. 208/2015 ha disciplinato un credito d'imposta in favore delle imprese che investono in beni strumentali nuovi, effettuati tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2019, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle Regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo). I soggetti che intendono avvalersi dell'agevolazione devono presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate che, eseguite le verifiche di legge, autorizza la fruizione del credito d'imposta. Si ricorda poi che l'articolo 18-quater, D.L. 8/2017, interessato dalla modifica in commento, ha esteso l'agevolazione agli investimenti effettuati nei Comuni delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo interessati dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016. In particolare, la norma stabilisce che il credito d'imposta, fino al 31 dicembre 2018 (a seguito della modifica approvata dalla Camera, ora fino al 31 dicembre 2019), sia attribuito nella misura del 45% per le piccole imprese, 35% per le medie imprese, 25% per le grandi imprese. Con le nuove disposizioni, si incrementano le risorse disponibili per l'erogazione dei contributi che potranno essere concessi alle imprese del settore turistico, dei pubblici esercizi e del commercio e artigianato, nonché alle imprese che svolgono attività agrituristica, per la ripresa economica e produttiva nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2016.
46		Zona Franca Urbana Sisma centro Italia Comuni del Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo: sisma 2016 Si istituisce e disciplina una zona franca urbana ai sensi della L. 296/2006 nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti dal 24 agosto 2016. Le imprese che hanno la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca e che hanno subito, a causa degli eventi sismici, la riduzione del fatturato almeno pari al 25% nel periodo dal 1° settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015, possono beneficiare della parziale esenzione dalle imposte sui redditi e dall'Irap, alle condizioni di legge, nonché dell'esenzione degli immobili strumentali all'esercizio di attività economiche dalle imposte municipali e dell'esonero dal versamento

		dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro. La fruizione delle agevolazioni da parte delle imprese beneficiarie è possibile entro il limite di risorse stanziato. Nello specifico si dispone che le imprese, in relazione ai redditi e al valore della produzione netta derivanti dalla prosecuzione dell'attività nei citati Comuni, possono beneficiare: • dell'esenzione dalle imposte sui redditi, fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000 euro; • dell'esenzione dall'Irap del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca nel limite di 300.000 euro per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta; • dell'esenzione dalla imposta municipale propria per gli immobili siti nella zona franca, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica; • dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente. Tale esonero spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca urbana. Le agevolazioni sono estese anche alle imprese che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2017. Le predette esenzioni spettano per due anni, ovvero per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della Legge di Conversione del decreto in esame e per il successivo. Comuni Abruzzo: sisma 2017 Si prevede poi che la zona franca comprenda anche i comuni dell'Abruzzo colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017 elencati nell'allegato 2-bis, D.L. 189/2016. Le esenzioni spettano alle imprese che hanno la sede principale o l'unità locale in tali Comuni e che hanno subito nel periodo dal 1° febbraio 2017 al 31 maggio 2017 la riduzione del fatturato pari ad almeno il 25% rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2016. Le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti del Regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis, e del Regolamento (UE) 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108, Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo. Si fa quindi rinvio, per l'attuazione degli interventi in commento, alle disposizioni del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 aprile 2013 che trovano applicazione alle fattispecie in esame, in quanto compatibili.
46-quater	comma 1	Incentivi per l'acquisto di case antisismiche L'articolo aggiunge il comma 1-septies, articolo 16, D.L. 63/2013 in materia del c.d. sisma bonus. La disposizione prevede che qualora gli interventi di ristrutturazione di cui al comma 1-quater siano realizzati in zone classificate a "rischio sismico 1" e prevedano la demolizione e ricostruzione di interi edifici, anche con variazione volumetrica ove possibile, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che provvedano, entro 18 mesi dalla data di conclusione dei lavori alla successiva alienazione dell'immobile, le detrazioni di imposta di cui al primo e secondo periodo del citato comma 1-quater spettano all'acquirente nella rispettiva misura del 75% e dell'85% del prezzo della singola unità immobiliare e comunque entro un ammontare massimo di spesa pari a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare. I soggetti beneficiari possono optare, in luogo della detrazione, per la cessione del credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi o ad altri soggetti privati con facoltà di successiva

		cessione del credito. È esclusa la cessione a istituti di credito e intermediari finanziari.
46-sexies		Proroga delle agevolazioni per le zone franche urbane nei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 Si prorogano le agevolazioni per le zone franche urbane istituite nei centri storici di alcuni Comuni della Lombardia, colpiti dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012.
56		Patent box Il presente articolo modifica la vigente disciplina del patent box escludendo i marchi dalla categoria dei beni agevolabili e includendo, invece, nel novero dei redditi che beneficiano del regime speciale anche quelli derivanti dall'utilizzo congiunto di beni immateriali, legati da vincoli di complementarità. In tale ultimo caso si intende ricomprendere nell'ambito dell'agevolazione quei beni che non possono esser separati ai fini della determinazione del reddito agevolabile in parola. Disciplina poi la decorrenza delle nuove disposizioni e stabilisce che le stesse si applichino: • per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, alle opzioni esercitate successivamente al 31 dicembre 2016, • per i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare, a decorrere dal terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, quindi anche in tal caso per le opzioni esercitate successivamente al 31 dicembre 2016. Scopo delle citate norme di decorrenza è quello di uniformare il regime previsto per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare con quello relativo ai soggetti per i quali non si verifica tale condizione; ed infatti per tutti le nuove norme si applicano per le opzioni successive al 31 dicembre 2016 (quindi dal 2017). Le disposizioni previgenti alle modifiche operate dal presente articolo continuano ad applicarsi ma non oltre il 30 giugno 2021, per le sole opzioni esercitate nei primi due periodi d'imposta successivi a quelli in corso al 31 dicembre 2014 (pertanto negli anni 2015 e 2016). Si fa quindi rinvio a un Decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'adozione delle disposizioni di revisione del decreto del Ministro dello sviluppo economico 30 luglio 2015, recante le disposizioni attuative del regime agevolativo del patent box, al fine di coordinare la normativa in esso contenuta con le nuove norme in commento, nonché di stabilire le modalità per effettuare lo scambio spontaneo di informazioni relativo alle opzioni esercitate per i marchi d'impresa. In relazione illustrativa si legge che scopo delle modifiche in esame è quello di allineare la vigente disciplina del patent box alle linee guida Ocse nel documento Action 5. In particolare, a livello comunitario, i marchi d'impresa sono esclusi dal regime agevolativo in esame e pertanto il regime italiano si presenta difforme rispetto ai dettami europei. In tal senso, il paragrafo 63 dell'Action 5 prevede che non si sarebbe potuto più accedere a regimi agevolativi difformi a partire dal 30 giugno 2016.
57-ter		Incentivi per gli esercenti di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili Si proroga dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017 il termine entro il quale gli esercenti di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili che hanno cessato entro il 31 dicembre 2016, e che intendono beneficiare di incentivi sull'energia prodotta, devono comunicare al Ministero dello sviluppo economico le autorizzazioni di legge possedute per l'esercizio dell'impianto, la perizia asseverata di un tecnico attestante il buono stato di uso e di produttività dell'impianto e il piano di approvvigionamento delle materie prime, nonché gli altri elementi necessari per la notifica

		alla Commissione europea del regime di aiuto di cui ai citati commi.
58		Iri: fiscalità del plafond all'uscita dal regime Viene specificato che, in caso di fuoriuscita dal regime opzionale dell'imposta sul reddito di impresa (Iri) anche a seguito di cessazione dell'attività, le somme prelevate da riserve di utili - formati nei periodi di imposta in relazione ai quali ha trovato applicazione il regime opzionale - concorrono a formare il reddito complessivo dell'imprenditore, dei collaboratori o dei soci entro i limiti in cui dette somme sono state assoggettate alla tassazione separata propria del regime. Ai predetti soggetti è riconosciuto un credito di imposta in misura pari all'imposta assolta.
59		Transfer pricing Sostituendo il comma 7, articolo 110, Tuir, si abbandona il metodo di determinazione del prezzo secondo il criterio del "valore normale" a favore dell'applicazione del criterio della determinazione del prezzo secondo condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili, qualora da ciò ne derivi un aumento del reddito. Lo stesso criterio trova applicazione anche nel caso di diminuzione del reddito, ma solo qualora ricorrano le condizioni espressamente previste nell'articolo 31-quater, D.P.R. 600/1973, introdotto ex novo dal presente articolo. Il nuovo articolo 31-quater prevede che le rettifiche in diminuzione del reddito, derivanti dalla disciplina in argomento, possono essere riconosciute nei seguenti casi: • in esecuzione degli accordi conclusi con le autorità competenti degli Stati esteri a seguito delle procedure amichevoli previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi; • a conclusione dei controlli effettuati nell'ambito di attività di cooperazione internazionale i cui esiti siano condivisi dagli Stati partecipanti; • a seguito di istanza da parte del contribuente, a fronte di una rettifica in aumento definitiva e conforme al principio di libera concorrenza effettuata da uno Stato con il quale è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni sui redditi che consenta un adeguato scambio di informazioni. Qualora ne ricorrano i presupposti il contribuente avrà facoltà di richiedere l'attivazione delle procedure amichevoli di cui sopra. Le condizioni suddette risultano effettivamente più ampie rispetto a quelle previgenti che ammettevano le variazioni in diminuzione del reddito solo nel caso di procedure amichevoli tra Stati.
60		Proventi da partecipazioni a società, enti o Oicr di dipendenti e amministratori Si disciplina il trattamento fiscale dei proventi derivanti dalla partecipazione nelle società, enti o organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr) da parte di dipendenti e amministratori (compresi i soggetti delegati alla gestione e quelli con funzioni di advisor) di tali soggetti. Si considerano in ogni caso redditi di capitale o redditi diversi se presentano i seguenti requisiti: • l'impegno di investimento complessivo di tutti i dipendenti, gli amministratori ovvero i consulenti, detentori di tali azioni, quote o strumenti finanziari privilegiati, comporta un esborso effettivo pari ad almeno l'1% dell'investimento complessivo effettuato dall'Oicr o, nel caso di società o enti, del patrimonio netto; • i proventi delle azioni, quote o strumenti finanziari privilegiati maturano solo dopo che tutti i soci o partecipanti abbiano percepito un ammontare pari al capitale investito e a un rendimento minimo previsto nello statuto o nel regolamento ovvero, nel caso di cambio di

		controllo, alla condizione che gli altri soci o partecipanti dell'investimento abbiano realizzato con la cessione un prezzo di vendita almeno pari al capitale investito e al predetto rendimento minimo; • le quote o azioni privilegiate sono detenute dai dipendenti, amministratori e consulenti o, in caso di decesso, dai loro eredi, per un periodo non inferiore a 5 anni o, se precedente al decorso di tale periodo quinquennale, fino alla data di cambio di controllo o di sostituzione del soggetto incaricato della gestione. Ai fini della determinazione dell'esborso effettivo utile per il raggiungimento della soglia minima di capitale (indicata nel citato 1%) deve tenersi conto anche dell'ammontare assoggettato a tassazione come reddito in natura di lavoro dipendente o assimilato o di lavoro autonomo in sede di attribuzione o sottoscrizione degli strumenti finanziari in parola e nel caso di soggetti non residenti, dell'ammontare che sarebbe stato assoggettato a tassazione qualora questi fossero stati residenti in Italia. Ai fini della determinazione della citata soglia si considera anche l'ammontare sottoscritto in azioni, quote o altri strumenti finanziari senza diritti patrimoniali rafforzati. Le disposizioni si applicano ai proventi derivanti dalla partecipazione a Oicr, società o enti che siano comunque residenti o istituiti nel territorio dello Stato, ovvero, anche in quelli residenti in altri Stati, ma a condizione che questi ultimi consentano un adeguato scambio di informazioni con le autorità italiane. Infine, il regime fiscale in argomento si applicherà solo ai proventi delle azioni, quote o strumenti finanziari che siano corrisposti a decorrere dall'entrata in vigore del decreto.
60-quinquies		Esclusione delle forme di previdenza complementare dal bail-in Si esclude l'ammissibilità di azioni dei creditori del depositario o del sub-depositario o nell'interesse degli stessi sulle somme di denaro e sugli strumenti finanziari della forma pensionistica complementare depositate a qualsiasi titolo presso il depositario stesso.
65-bis		Modifiche al Testo Unico sull'edilizia Si modifica il comma 1, lettera c), articolo 3, D.P.R. 380/2001 (Testo Unico in materia edilizia), che disciplina la definizione degli interventi edilizi relativi agli "interventi di restauro e di risanamento conservativo". Infatti, ora tali interventi - rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità, mediante un insieme sistematico di opere – consentano, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, anche il mutamento delle destinazioni d'uso purché con tali elementi compatibili, nonché conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico generale e dai relativi piani attuativi.
67		Entrata in vigore La legge di conversione entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale; quindi, dal 24 giugno 2017 sono in vigore le modifiche apportate nell'iter parlamentare. Restano invece in vigore del 24 aprile 2017 le disposizioni originariamente contenute nel decreto legge e non oggetto di modifiche in sede di conversione.

I formulari operativi

FAC SIMILE RICHIESTA INCLUSIONE SOGGETTI PASSIVI SPLIT PAYMENT

Nella circolare mensile dello scorso giugno abbiamo evidenziato come l'articolo 1, D.L. 50/2017 abbia modificato a decorrere dal 1° luglio l'ambito applicativo dello split payment di cui all'articolo 17-ter, D.P.R. 633/1972.

In particolare la "manovra correttiva" ha esteso il meccanismo dello split payment ai professionisti (soggetti inizialmente esclusi per effetto dell'applicazione in fattura della ritenuta alla fonte a titolo di acconto) e ha ampliato lo spettro dei destinatari andando ad estenderlo a tutte le operazioni effettuate nei confronti delle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato pubblicato dall'Istat (ex articolo 1, comma 2, L. 196/2009), tra cui si annoverano gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali.

La scissione dei pagamenti si applica inoltre alle operazioni effettuate nei confronti dei seguenti soggetti:

- società controllate, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1) e 2), cod. civ. (maggioranza o influenza in assemblea), direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
- società controllate, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1), cod. civ. (maggioranza in assemblea), direttamente dalle Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni, unioni di Comuni;
- società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1), cod. civ. (maggioranza in assemblea), dalle società appena indicate, anche se quotate, ovvero rientrati nell'elenco Istat delle P.A.;
- società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana (con il decreto del Mef di cui al comma 1 può essere individuato un indice alternativo di riferimento per il mercato azionario).

Lo scorso 27 giugno il Mef, con apposito decreto, ha emanato le specifiche disposizioni attuative del novellato meccanismo dello split payment, ne deriva che dallo scorso 1° luglio 2017 anche i professionisti, così come ogni soggetto che svolga la propria attività verso soggetti interessati dall'ambito applicativo della scissione dei pagamenti come sopra individuati, dovranno applicare lo split payment a partire dalle operazioni fatturate da tale data.

AE

Non saranno di contro interessate dal meccanismo della scissione dei pagamenti le fatture emesse fino al 30.6.2017, ma solo quelle emessa dal 1° luglio 2017.

L'immediata conseguenza pratica per il professionista e per l'azienda è la mancata corresponsione da parte del proprio cliente dell'imposta sul valore aggiunto. In particolare per i soggetti interessati anche dall'applicazione della ritenuta alla fonte l'applicazione della scissione dei pagamenti comporterà sia la trattenuta della ritenuta d'acconto sia quella dell'iva con evidente effetto riduttivo sulla liquidità.

Per effetto delle novità commentate la fattura emessa in split payment acquisterà quindi la seguente forma (per completezza si fa l'esempio del professionista).

GIANLUIGI PRUGNA

Dottore commercialista -Revisore legale

Spett.le Spa

Verona, Via

P Iva

Verona, 1 luglio 2017

Fattura n./2017

Competenze per la redazione

Compenso lordo	971,90
----------------	--------

Contributo integrativo 4%	38,88
---------------------------	-------

Iva	222,35
-----	--------

TOTALE FATTURA	<u>1.233,13</u>
----------------	-----------------

Ritenuta d'acconto	- 194,38
--------------------	----------

Iva a Vs. carico ex articolo 17-ter, D.P.R. 633/1972	- 222,37
--	----------

Netto a pagare	816,40
----------------	--------

Operazione con "scissione dei pagamenti" ex articolo 17-ter, D.P.R. 633/1972

Al fine di identificare i clienti rientranti nelle casistiche di cui sopra, non sempre facilmente individuabili, sarà possibile, così come previsto dal comma 1-quater dell'articolo 1, D.L. 50/2017, richiedere all'acquirente/committente l'emissione di una dichiarazione/documento attestante la propria riconducibilità ai soggetti cui si applica il meccanismo dello split payment, si propone di seguito un fac simile di richiesta da inviare ai propri clienti.

Spettabile,

In relazione a quanto disposto dall'articolo 1, comma 1-quater, D.L. 50/2017 convertito in legge il 14/06/2017 che prevede l'estensione della applicazione della scissione dei pagamenti (split payment), siamo con la presente a chiederVi di volerVi comunicare formalmente l'eventuale inclusione della Vostra spett.le società in una delle categorie ricomprese nel D.L. in oggetto per le quali è prevista ed obbligatoria l'applicazione dello split payment.

In caso positivo Vi chiediamo di farci pervenire la comunicazione ufficiale entro e non oltre il a mezzo pec all'indirizzo

Cordiali saluti

Si ricorda inoltre che il nuovo decreto contiene, tra le novità, anche modifiche concernenti il versamento dell'imposta. In particolare le pubbliche amministrazioni e le società che effettuano acquisti di beni e servizi nell'esercizio di attività commerciali, in relazione alle quali sono identificate agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, possono facoltativamente versare l'Iva direttamente all'Erario entro il giorno 16 del mese successivo a quello di esigibilità ovvero farla confluire nelle ordinarie liquidazioni periodiche.

Inoltre per i nuovi “uffici della P.A.” per i quali trova applicazione dallo scorso 1° luglio lo split payment è prevista una deroga ai fini dell'adeguamento dei sistemi contabili, essi potranno, difatti accantonare l'imposta ricevuta e versarla entro il 16 novembre 2017. Allo stesso modo anche le “società” coinvolte per la prima volta dal meccanismo dello split potranno annotare le fatture per le quali l'esigibilità si verifica dal 1° luglio 2017 al 30 novembre 2017 e provvedere al relativo versamento dell'imposta entro il 18 dicembre 2017.

Scadenzario

PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 LUGLIO 2017 AL 15 AGOSTO 2017

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 luglio 2017 al 15 agosto 2017, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala ai Signori clienti che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'articolo 7, D.L. 70/2011.

In primo piano vengono illustrate, le scadenze oggi note in merito alle imposte d'esercizio, si ricorda che esse sono valide per tutte le imposte e i contributi derivanti dalla autoliquidazione posta in essere nel modello Redditi 2017.

Scadenziario imposte redditi a saldo 2016 e acconto 2017			RATE						
			UNICA o 1°	2°	3°	4°	5°	6°	
Persone fisiche	Sì partita Iva	Versamento senza maggiorazione	30/6	17/7	21/8	18/9	16/10	16/11	
		Versamento con maggiorazione	31/7	21/8	18/9	16/10	16/11		
	No partita Iva	Versamento senza maggiorazione	30/06	31/7	31/8	2/10	31/10	30/11	
		Versamento con maggiorazione	31/7	31/7	31/8	2/10	31/10	30/11	
Società semplici, società di persone e soggetti equiparati		Versamento senza maggiorazione	30/6	17/7	21/8	18/9	16/10	16/11	
		Versamento con maggiorazione	31/7	21/8	18/9	16/10	16/11		
Soggetti Ires che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio		Versamento senza maggiorazione	30/6	17/7	21/8	18/9	16/10	16/11	
		Versamento con maggiorazione	31/7	21/8	18/9	16/10	16/11		
Soggetti Ires che hanno approvato il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio		Versamento senza maggiorazione	31/7	21/8	18/9	16/10	16/11		
		Versamento con maggiorazione	31/8	18/9	16/10	16/11			

SCADENZE FISSE

17
luglio

Versamenti Iva mensili

Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di giugno (codice tributo 6006).

I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente.

Versamento Iva annuale – V rata

Entro oggi i contribuenti che hanno un debito d'imposta relativo all'anno 2016, risultante dalla dichiarazione annuale, e hanno scelto il versamento rateale a partire dal 16 marzo, devono versare la quinta rata.

Imu e Tasi

Scade oggi il termine per il ravvedimento entro 30 gg del versamento delle imposte in oggetto quale prima rata di acconto per il 2017.

Versamento dei contributi Inps

Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di giugno, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.

Versamento delle ritenute alla fonte

Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente:

- sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef;
- sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente;
- sui redditi di lavoro autonomo;
- sulle provvigioni;
- sui redditi di capitale;
- sui redditi diversi;
- sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia;
- sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto.

Versamento ritenute da parte condomini

Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.

Accise - Versamento imposta

Scade il termine per il pagamento dell'accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.

Ravvedimento versamenti entro 30 giorni

Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione, con sanzione ridotta pari al 3%, degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute non effettuati, ovvero effettuati in misura ridotta, entro lo scorso 16 giugno.

	Registrazioni contabili Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore ad €300,00 emesse il mese precedente. Fatturazione differita Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente. Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi ed i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.
20 luglio	Presentazione dichiarazione periodica Conai Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di giugno, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.
25 luglio	Presentazione elenchi Intrastat mensili e trimestrali Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile e trimestrale, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese o trimestre precedente.
31 luglio	Presentazione elenchi Intra 12 mensili Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di maggio. Presentazione del modello Uniemens Individuale Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di giugno. Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione Scade oggi il termine per il versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1° luglio 2017. Modello Tr Scade oggi il termine per l'invio del modello TR per la richiesta di rimborso o compensazione relativamente all'Iva del secondo trimestre 2017. Accise Autotrasportatori Scade oggi il termine per l'invio all'Agenzia delle dogane dell'istanza di rimborso/compensazione dell'accisa sul gasolio dei trasportatori con veicoli di massa

massima complessiva pari o superiore a 7,5t.

Voluntary disclosure bis

Scade oggi il termine per l'invio telematico all'Agenzia delle Entrate dell'istanza di accesso alla voluntary disclosure bis.

Modello 770/2017

Scade oggi il termine per l'invio telematico del modello 770/2017.

CU 2017

Scade oggi il termine per l'invio da parte del sostituto di imposta della CU 2017 relativa ai redditi 2016 da non includere nel modello 730/2017.